

CDII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegni di legge (<i>Rimessione all'Assemblea</i>)	19743	COSSIGA	19749
Disegno di legge (<i>Discussione</i>):		PALAZZOLO	19751
Conversione in legge del decreto-legge 21		JACOMETTI	19751
gennaio 1961, n. 2, recante ritocchi		DE CARO	19753
al regime fiscale della benzina (2733)	19763	FUSARO	19757
PRESIDENTE	19763	Interrogazioni e mozione (<i>Annunzio</i>):	
LOMBARDI RICCARDO	19764	PRESIDENTE	19773, 19782, 19783
SERVELLO	19767	SCARPA	19782
FAILLA	19770	LOMBARDI RICCARDO	19782
Proposte di legge:		MIGLIORI	19783
(<i>Annunzio</i>)	19744	BUSETTO	19783
(<i>Approvazione in Commissione</i>)	19743	ADAMOLI	19783
(<i>Deferimento a Commissione</i>)	19744	SPECIALE	19783
Domande di autorizzazione a procedere		Votazione segreta	19757
in giudizio (<i>Esame</i>):			
PRESIDENTE	19760, 19761	La seduta comincia alle 16,30.	
ANGIOY	19760	FRANZO, <i>Segretario</i> , legge il processo	
TARGETTI	19760	verbale della seduta pomeridiana di ieri.	
SCHIANO	19760, 19761, 19762	(<i>È approvato</i>).	
LUCIFERO	19761	Approvazione in Commissione.	
MIGLIORI	19761, 19762	PRESIDENTE. Nella riunione di sta-	
SILVESTRI, <i>Relatore di minoranza</i> . .	19762	mane della XIII Commissione (Lavoro) in	
Elezione contestata per la circoscrizione		sede legislativa è stata approvata la proposta	
di Benevento (XXIII) (On. Mario		di legge:	
Valiante) (Doc. IX, n. 1) (Esame e		DAL CANTON MARIA PIA ed altri: « Colloca-	
approvazione):		mento obbligatorio dei massaggiatori e mas-	
PRESIDENTE	19744, 19746, 19747	sosfisioterapisti ciechi » (1500) <i>con modifica-</i>	
LUCIFREDI, <i>Presidente della Giunta</i> 19745,	19755	<i>zioni</i> .	
BOIDI, <i>Relatore di minoranza</i> 19747,	19754	Rimessioni all'Assemblea.	
LUCIFERO	19747	PRESIDENTE. Nella riunione di sta-	
ROSSI PAOLO	19747	mane della III Commissione (Esteri) in sede	
		legislativa, il prescritto numero di compo-	

nenti l'Assemblea ha chiesto, a norma del penultimo comma dell'articolo 40 del regolamento, la rimessione all'Assemblea del seguente disegno di legge:

« Assistenza tecnica e finanziaria alla Somalia e liquidazione della Cassa per la circolazione monetaria della Somalia » (*Approvato dal Senato*) (2798).

Il disegno di legge, pertanto, resta assegnato alla Commissione stessa in sede referente.

Nella riunione di stamane della IV Commissione (Giustizia) in sede legislativa, il prescritto numero di componenti la Commissione ha chiesto, a norma del penultimo comma dell'articolo 40 del regolamento, la rimessione all'Assemblea del seguente disegno di legge:

« Istituzione di un posto di ispettore dei cappellani presso il Ministero di grazia e giustizia, direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena » (*Approvato dalla II Commissione del Senato*) (2685).

Il disegno di legge, pertanto, resta assegnato alla Commissione stessa in sede referente.

Annuncio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

RUBINACCI: « Integrazione della composizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro con due membri rappresentanti degli agenti di aziende di assicurazione, e di aziende industriali e commerciali » (2840);

ROMANO BRUNO: « Esenzione fiscale a favore dell'Ente autonomo del porto di Napoli » (2841);

SCIOLIS ed altri: « Ritenute erariali sulle retribuzioni del personale degli enti locali » (2842);

ARMATO: « Provvidenze in favore di alcune categorie di pensionati postelegrafonici » (2843).

Saranno stampate e distribuite. La prima, avendo il proponente rinunciato allo svolgimento, sarà trasmessa alla Commissione competente con riserva di stabilirne la sede; delle altre, che importano onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Deferimento a Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che la VII Commissione (Difesa), prendendo in esame nella seduta del 17 febbraio 1961 la proposta

di legge Buffone e Chiatante: « Nuove norme per l'iscrizione al fondo di previdenza gestito dall'E. N. P. A. S., ai fini della riliquidazione dell'indennità di buonuscita, dei sottufficiali e militari di truppa, ammessi alla commutazione della ferma per l'immissione nel servizio permanente nelle forze armate, nell'arma dei carabinieri, nella guardia di finanza e nei corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia forestale e degli agenti di custodia » (2167), ad essa assegnata in sede referente, ha deliberato di chiedere che le sia deferita in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Elezione contestata per la circoscrizione di Benevento (XXIII) (Onorevole Mario Valiante) (Doc. IX, n. 1).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Elezione contestata per la circoscrizione di Benevento del deputato Mario Valiante, nella lista del partito democratico cristiano

Ricordo che l'elezione contestata del deputato Valiante venne all'esame della Assemblea nella seduta del 23 luglio 1959, sulla base delle relazioni — di maggioranza e di minoranza — presentate dalla Giunta delle elezioni.

Il presidente della Giunta comunicò che gli era stata trasmessa una lettera a me inviata dall'onorevole Valiante, con la quale si accompagnava una lettera del ministro di grazia e giustizia in data 8 luglio 1959 e si chiedeva che di quest'ultima fosse data comunicazione alla Camera al momento della discussione della elezione contestata.

Essendosi aperto, in conseguenza, il problema della ammissibilità del nuovo documento, deferii la questione, per il parere, alla Giunta del regolamento, a norma dell'articolo 15, terzo comma, del regolamento della Camera.

La Giunta del regolamento espresse parere in questo senso: è possibile la presentazione in Assemblea di documenti; l'Assemblea ne valuta la pertinenza all'oggetto su cui è chiamata a decidere. Se, accertata la pertinenza, delibera di prendere atto del documento, questo viene rimesso alla Giunta delle elezioni per l'ulteriore sviluppo.

Comunicato questo parere alla Giunta delle elezioni, la Giunta stessa andò in opposto avviso e ritenne che, conclusa la fase che potrebbe chiamarsi tipicamente giurisdizio-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1961

nale, la fase cioè che si svolge presso la Giunta medesima, non fosse possibile in alcun caso l'acquisizione di nuovi elementi.

Su questo primo punto l'Assemblea è chiamata a decidere ed è liberissima di decidere. Come la Giunta delle elezioni non ha fatto dell'affermazione del suo punto di vista una questione di prestigio, così non ne fa la Giunta del regolamento e rimette all'Assemblea nella massima libertà la decisione di questo problema, pregando la Giunta delle elezioni in seguito di volerlo esaminare per una eventuale regolamentazione giuridica. Concordo, rilevando che sarà in tal modo possibile, mediante l'ausilio dell'autorità della Giunta delle elezioni e del suo presidente, risolvere in avvenire altri problemi giuridici di particolare contenuto per poter consegnare alla prossima legislatura una più completa regolamentazione dei gravi problemi di verifica delle elezioni.

Aprò pertanto la discussione su questo problema procedurale.

LUCIFREDI, *Presidente della Giunta delle elezioni*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI, *Presidente della Giunta delle elezioni*. Desidero preliminarmente ringraziarla, signor Presidente, per la elevata impostazione che ella ha voluto dare, anche questa volta, come sempre, al nostro dibattito, e per le parole con cui ha voluto sottolineare l'importanza del prestigio sia della Giunta del regolamento, sia della Giunta delle elezioni; l'una e l'altra organi chiamati a collaborare fecondamente per il buon lavoro della nostra Assemblea.

La Giunta delle elezioni ha preso conoscenza del parere espresso dalla Giunta del regolamento in data 20 novembre 1959 e in numerose sue sedute lo ha sottoposto ad esame approfondito, ed ha concluso deliberando a maggioranza di non accedere alle conclusioni del parere medesimo e dando mandato a me di esporre le ragioni per cui essa ritiene non ammissibile la presentazione in Assemblea di nuovi documenti, che non siano stati presentati alla Giunta nel termine previsto dall'articolo 12 del regolamento della Giunta delle elezioni.

Nell'adempimento del mandato, desidero sottolineare che mi rendo conto della estrema delicatezza del problema, che investe le questioni della natura stessa della Giunta delle elezioni, della posizione sua rispetto all'Assemblea e della natura delle funzioni che ad essa sono affidate: questioni gravi e nuove alla cui risoluzione nessun chiaro contri-

buto è recato, né dai precedenti né dalle scarsissime indagini dottrinali sull'argomento.

In tale quadro di questioni ad alto livello potrebbe anche includersi il problema della competenza o meno della Giunta del regolamento ad esprimersi sul punto in discussione. Potrebbe infatti sostenersi che l'articolo 25 del regolamento della Camera, stabilendo che per quanto il regolamento non prescrive la Giunta delle elezioni provvede con proprio regolamento interno, abbia creato per la Giunta stessa una sfera di competenza esclusiva o, se si preferisce, di assoluta autonomia, che non potrebbe essere intaccata senza una previa modifica del regolamento della Camera.

La tesi potrebbe probabilmente trovare appoggio anche nelle caratteristiche che il regolamento della Camera ha voluto attribuire alla Giunta delle elezioni, per garantirne nel modo più pieno l'autonomia e l'indipendenza dagli orientamenti politici della maggioranza parlamentare. Non va dimenticato - e lo si dimentica forse un po' troppo - che i membri della Giunta delle elezioni sono scelti direttamente dal Presidente della Camera, e che, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento, non possono rifiutare la nomina né dare le loro dimissioni. È questo il solo organo collegiale, per quel che so, per cui tale principio è stabilito, e non si può sottovalutarne l'importanza.

Tutto questo ho premesso, non già perché pensi che sia questo il momento idoneo per affrontare e risolvere problemi così delicati, ma perché avrei mancato ai miei doveri di presidente della Giunta delle elezioni se non avessi richiamato l'attenzione dei colleghi su questi aspetti del problema che abbiamo in esame. Chiederei all'onorevole Presidente di voler precisare, con quella sua particolare sensibilità che gli deriva dalla doppia sua veste di dotto giurista e di autorevolissimo parlamentare, che quei problemi fondamentali non saranno in alcun modo pregiudicati dalla decisione, qualunque essa sia, che la Camera adotterà sull'odierna questione.

Mi consentano, per altro, i colleghi di formulare l'augurio che in un giorno non troppo lontano tutti i problemi cui ho accennato siano studiati *funditus*, per una regolamentazione chiara e precisa della natura e dei poteri della Giunta delle elezioni, che ritengo necessaria per dissipare equivoci e consentirle di esercitare nel modo più pieno quelle essenziali funzioni che le sono affidate a garanzia della regolarità delle

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1961

elezioni e del rispetto delle leggi da un lato e della volontà popolare dall'altro.

Ritornando alla questione specifica di oggi, osservo che l'articolo 12 del regolamento interno della Giunta delle elezioni assolve ad una sua precisa funzione ed è garanzia della lealtà del contraddittorio che si attua nel processo che si svolge davanti alla Giunta, in seduta pubblica, con l'intervento degli avvocati delle parti. Per quanto concerne il termine, la formulazione della norma è perentoria. Essa, infatti, non si limita a stabilire che, trascorso il previsto termine (cinque giorni prima della udienza di discussione) « non potranno in nessun caso essere ammessi altri documenti », ma ribadisce nel capoverso tale principio, disponendo che « la Giunta non terrà conto di documenti prodotti fuori termine, né di memorie nelle quali essi siano illustrati. Su detti documenti non è ammessa discussione ».

A giudizio della maggioranza della Giunta delle elezioni, l'efficacia di questa garanzia processuale verrebbe completamente meno se fosse consentito esibire all'Assemblea e discutere davanti ad essa documenti non presentati alla Giunta nei termini prescritti, sia che si tratti di documenti nuovi sia che si tratti, invece, di documenti tardivamente presentati alla Giunta, e quindi già da essa dichiarati inammissibili. Si aprirebbe con ciò una facile via per espedienti dilatori e si svuoterebbe di contenuto la stessa garanzia attuata con la procedura in contraddittorio, consentendo forme di slealtà processuale non compatibili con la serietà del giudizio e con la delicatezza delle questioni in giuoco. Se l'Assemblea potesse tener conto del nuovo documento senza previo esame della Giunta, potrebbero facilmente esibirsi documenti falsi, ad effetto, per tentar di influire con essi sull'esito della votazione, che compete alla Assemblea; se il documento dovesse essere rimandato alla Giunta per riaprire su di esso il contraddittorio, troppo facile arma per le dilazioni si offrirebbe a chi, vedendo giustamente impugnata la sua elezione e temendo il diniego di convalida, volesse ritardare all'infinito il giorno della decisione.

A giudizio della maggioranza della Giunta delle elezioni, la situazione non si modificherebbe, se, come propone la Giunta del regolamento, l'ammissibilità del documento fosse condizionata ad una previa valutazione, da parte dell'Assemblea, della pertinenza o della rilevanza del documento stesso.

Se, infatti, fosse un giudizio di pertinenza, qualunque documento, comunque attinente

alla questione, che venisse esibito in aula, sarebbe sufficiente ad ottenere il rinvio degli atti alla Giunta, e quindi la dilazione del giudizio, magari anche innumerevoli volte.

Se il giudizio fosse, invece, di rilevanza, è chiaro che, pronunciandolo, l'Assemblea verrebbe sostanzialmente ad emettere una pronuncia di merito sulla questione, che vincerebbe logicamente la Giunta delle elezioni, in maniera del tutto incompatibile con quell'autonomia che, come ho detto, è invece la sua caratteristica essenziale.

Per le esposte considerazioni, la maggioranza della Giunta ha ritenuto di non poter consentire ad una interpretazione che significhi comunque possibilità di presentazione e presa in considerazione di documenti non esibiti nel termine previsto dall'articolo 12.

Prima di orientarsi in tal senso, la Giunta non ha mancato di prospettarsi la considerazione, acutamente prospettata, che con un tale criterio può talora precludersi la strada alla presa in esame di documenti veramente decisivi di una questione, che siano stati acquisiti e presentati fuori termine. Pur non nascondendosi il peso di tale rilievo, la Giunta delle elezioni ha tuttavia ritenuto di poterlo superare, considerando che in ipotesi del genere — verosimilmente del tutto eccezionali — gli eventuali inconvenienti possono essere evitati con una procedura di revocazione, che deve ritenersi ammissibile, ove realmente ne sussistano i presupposti. L'inconveniente del ritardo, che in qualche caso ne può sorgere, è sembrato, alla maggioranza della Giunta, minore dei ben più gravi inconvenienti cui addurrebbe l'adozione dell'opposta tesi, come ho già precisato.

La Giunta chiede quindi alla Assemblea di volersi discostare dal parere della Giunta del regolamento e di dichiarare, a prescindere da ogni indagine di rilevanza o pertinenza del certificato tardivamente esibito dall'onorevole Valiante, che la presentazione del certificato medesimo non può essere ammessa, e che quindi esso, a prescindere dal suo contenuto, non può essere in alcun modo preso in considerazione.

Grazie, signor Presidente.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Lucifredi, delle espressioni personalmente cortesie, ma soprattutto dell'impostazione così serena ed obiettiva.

Avevo già preannunciato, e le do atto, che la risoluzione del caso oggi in esame non toglie che il problema possa essere studiato ed approfondito in seguito.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1961

Credo sia chiaro all'Assemblea che occorre esaminare anzitutto il problema procedurale dell'ammissibilità — e dei suoi eventuali limiti — di nuovi documenti quando la contestazione si trovi già davanti all'Assemblea.

Prego perciò i colleghi di limitarsi a questa prima questione.

BOIDI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOIDI, *Relatore di minoranza*. Il relatore di minoranza desidera confermare la dichiarazione già resa in seno alla Giunta delle elezioni, e cioè che il documento presentato tardivamente dall'onorevole Valiante al signor Presidente non ha — a suo avviso — un valore decisivo ai fini della decisione della questione di merito. Pertanto, anche nell'ipotesi che fosse stata riconosciuta l'ammissibilità del documento, il relatore di minoranza non se ne sarebbe avvalso e non l'avrebbe neppure mentovato.

Riconfermando questa dichiarazione, il relatore di minoranza ritiene che del documento la Camera possa fare a meno e considerarlo come non mai prodotto.

LUCIFERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Signor Presidente, non avrei chiesto la parola se non mi fosse sorta una perplessità dalle parole da lei pronunciate, ma, ancor più, da quelle, relative all'impostazione del problema, del presidente della Giunta delle elezioni. Mi riferisco alla premessa che un'eventuale decisione della Camera su così delicato argomento non dovrebbe pregiudicare la questione.

Ora, signor Presidente, vorrei porle questa precisa domanda: è possibile che la Camera decida sull'ammissibilità o meno di un documento fuori di determinati termini, senza che ciò venga a costituire un precedente?

Desidererei, signor Presidente, che ella mi chiarisse questo.

PRESIDENTE. Onorevole Lucifero, un precedente tale è e rimane: cioè si pone come fatto accaduto nella sequenza dei precedenti e come tale potrà essere richiamato. Ma indubbiamente la potestà legislativa (qui regolamentare) non resta diminuita nè vincolata da una soluzione adottata *incidenter tantum*.

LUCIFERO. Stando così le cose, signor Presidente, io vorrei affermare un principio e avanzare una proposta.

La Giunta del regolamento ha posto un problema logico. Data la natura di certe

contestazioni, può accadere che un documento arrivi tardivamente in possesso di chi lo deve presentare. D'altro canto, poiché l'opera della Giunta delle elezioni si prolunga per anni, è chiaro che quando si tratti di circoscrizioni che vengono esaminate per prime si ha molto meno tempo per procurarsi documenti spesso decisivi di quanto non se ne abbia quando si tratti di circoscrizioni che vengono all'esame successivamente.

Ritengo quindi, d'accordo con il signor Presidente, che sarebbe opportuno fissare una norma che chiarisca questa esigenza, che non è solo di giustizia, ma anche di democrazia.

Nel caso specifico, visto che anche il relatore di minoranza considera irrilevante il documento sulla cui ammissibilità si discute, le nostre coscienze sono tranquillizzate ed io penso che possiamo evitare di discuterne, demandando agli organi competenti e al signor Presidente l'esame della questione, senza che essa possa essere pregiudicata da una decisione su un caso specifico.

PRESIDENTE. Ritengo accettabile la tesi esposta dall'onorevole Lucifero.

L'affermazione del relatore di minoranza onorevole Boidi, di rinuncia ad avvalersi del documento, può essere considerata perfino alla stregua di un ritiro del documento da parte dell'interessato. Non vi è naturalmente un ritiro giuridicamente perfezionato, ma vi è tuttavia una dichiarazione di superfluità del documento stesso da parte del relatore di minoranza.

Se dunque non vi sono obiezioni, possiamo considerare superata la questione relativa alla presentazione del documento, che riteniamo come non mai presentato.

(Così rimane stabilito).

Dichiaro aperta la discussione sul merito delle proposte della Giunta delle elezioni. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Paolo Rossi. Ne ha facoltà.

ROSSI PAOLO. Conosco appena di vista l'onorevole Valiante e non conosco affatto il candidato che aspira alla sua successione; il mio discorso sarà, dunque, pacato e privo di qualsiasi passionalità.

Vorrei fare tre osservazioni, due delle quali di ermeneutica generale e una di ermeneutica specifica.

La prima osservazione di ermeneutica generale è la seguente: decidere che un candidato debba cedere il posto ad un altro che ha riportato nell'agone elettorale ben 16.500 preferenze di meno, è una delibera-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1961

zione di grave momento; direi che con un atto del genere si compie una violenza alla sovranità popolare.

Ora violenze siffatte, se così possiamo chiamarle, si fanno generalmente solo in due casi. L'uno è quello estremo: il candidato che ha avuto 16.500 preferenze in più muore e al suo posto va il candidato che gli elettori avevano posposto al morto. L'altro caso nel quale si può esercitare questa violenza alla sovranità popolare, così come essa risulta espressa (sebbene, in questa eventualità si debba più propriamente parlare di « rettificazione » della volontà popolare), si avvera quando vi sia sospetto di corruzione, di broglio, di indebita interferenza, d'abuso di una determinata situazione per ottenere voti che altrimenti non sarebbero stati attribuiti: ipotesi, tutte, che, a quanto mi risulta, sono escluse nel caso in questione da entrambe le relazioni, di maggioranza e di minoranza.

Al di fuori di questi due casi del tutto particolari ed eccezionali, si deve partire in via generale dal punto di vista che nostro compito è quello di salvaguardare, in quanto è possibile, la libera espressione della volontà popolare, e non di approfittare eventualmente di una oscurità o di una imprecisione della legge per rovesciare il verdetto delle urne.

Il secondo argomento d'ermeneutica generale, che mi pare di notevole rilievo, risulta dalla stessa natura del nostro ordinamento giuridico, fondato sulla separazione dei poteri. L'organo legislativo, che crea il diritto, si astiene dall'applicarlo perché il legislatore è diverso dal giudice. Per le leggi riguardanti l'ineleggibilità e l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, avviene invece questo fatto eccezionale, che il legislatore pretende di restare egli stesso l'interprete della norma che ha formulata. Ciò significa che vi sono dei casi nei quali il legislatore ha ritenuto di non poter deferire l'interpretazione di talune norme ai consueti organi giurisdizionali, evitando di chieder loro la letterale e ferrea applicazione della legge, attuata attraverso un'interpretazione non da legislatore (che crea la legge), ma da giudice che la riceve.

Così operando il legislatore ha inteso in qualche modo trattenere presso di sé la legge per seguirla anche nella sua applicazione, per essere in grado, ove si accorga che la legge si presta ad applicazioni teleologicamente meno corrispondenti alla sua volontà, di introdurre quell'interpretazione innovativa, creativa, o riparatrice che impedisca l'avverarsi della iniquità.

In questo momento, onorevoli colleghi, noi agiamo in veste di giudici, ma di giudici di una particolare natura che devono applicare una legge che noi stessi abbiamo fatta e che dobbiamo dunque applicare con lo spirito del legislatore e non con quello del giudice ordinario.

Se per avventura un'applicazione formale della legge determinasse una stortura di fatto ed invertisse il voto liberamente espresso, attraverso la sovranità popolare, dagli elettori dell'onorevole Valiante, noi saremmo ancora in tempo ad evitare questa ingiustizia. Per il giudice ordinario, vale il principio del rigoroso rispetto della legge, anche se *summum ius* è talora *summa iniuria*; ma quando il legislatore avoca a sé l'interpretazione della norma, non può applicarla altrimenti che finalisticamente, con un criterio di maggior libertà, in modo da correggere gli inconvenienti e le ingiustizie che potrebbero derivare da un'applicazione letterale della legge.

Ed eccomi all'osservazione d'ermeneutica particolare, dedotta dal testo della legge in questione. Si afferma che l'onorevole Valiante è ineleggibile, sebbene abbia ottenuto sedicimila e cinquecento voti di preferenza in più del suo competitore meno fortunato, perché il testo unico della legge per l'elezione della Camera dei deputati dispone l'ineleggibilità dei magistrati « eletti nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura ».

Nel fatto, l'onorevole Valiante — se sono esattamente informato — sarebbe stato nominato titolare di una piccola pretura della sua grossa circoscrizione elettorale (piccola pretura il cui mandamento ha qualcosa come 18-20 mila abitanti, rispetto ad un milione e mezzo circa di abitanti ed elettori compresi nella circoscrizione), ma da oltre sei mesi, all'epoca dell'accettazione della candidatura aveva cessato dalle funzioni.

Ora è proprio vero, come leggo nella relazione di maggioranza, che il legislatore abbia voluto, col testo riferito poc'anzi, stabilire due ipotesi disgiunte, e cioè quella della semplice assegnazione del magistrato a quel determinato ufficio, e l'altra del fatto che il magistrato, senza essere nominato all'ufficio, abbia tuttavia, a titolo di supplenza o altrimenti, esercitato le funzioni di magistrato in quella circoscrizione?

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1961

Non mi pare che così si sia voluto. Quando si scrive che non sono eleggibili i magistrati i quali si sono trovati assegnati alla circoscrizione, si intende — secondo la grammatica italiana — che essi si siano trovati fisicamente in quella circoscrizione e che, essendosi trovati in essa, abbiano fatto ciò che il giudice deve fare, cioè abbiano anche di fatto esercitato la funzione di magistrati. La seconda ipotesi è meramente disgiuntiva: se, per avventura, il magistrato, anche senza essere giudice titolare, senza essere stato nominato con regolare decreto, come giudice supplente ha tuttavia esercitato la funzione di natura istituzionale in quella circoscrizione, è ugualmente ineleggibile.

A me pare che non sia ammissibile la dichiarazione di ineleggibilità, proprio secondo il testo letterale, formale, di questa disposizione, quando vi sia la prova — che mi pare pacifica — che il magistrato è rimasto bensì assegnato alla circoscrizione, ma non ha esercitato mai la funzione e non ci si è trovato, come dice testualmente la legge.

Se queste sono le risultanze di fatto (dato che la lettera del ministro guardasigilli attestante questa circostanza è stata dichiarata superflua come documento probatorio, non essendoci contestazione in proposito), mi pare che sia nostro dovere dare ingresso libero all'espressione della sovranità popolare. Essa non è stata coartata, né poteva neanche in minima parte essere coartata o alterata ad opera di un giudice che era, bensì, teoricamente assegnato alla pretura, ma che non esercitava la funzione e non si trovava nel mandamento.

Voterò, dunque, per la convalida della elezione dell'onorevole Valiante. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cossiga. Ne ha facoltà.

COSSIGA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il problema che forma qui oggetto della nostra discussione e decisione può essere, a mio avviso, così formulato: il deputato Valiante si è oppur no trovato nelle condizioni previste dalla legge come eccezione all'ineleggibilità dei magistrati nella circoscrizione a cui si trovano assegnati?

Come la Camera ben sa, le cause di ineleggibilità sono state previste dal legislatore per due fini. Vi sono cause di ineleggibilità che hanno come scopo quello di garantire la libertà morale e psicologica del corpo elettorale nelle sue scelte, e vi sono cause di ineleggibilità che sono state poste dal legislatore per evitare perniciosi contrasti tra in-

teressi particolari e l'interesse generale nell'assolvimento del mandato parlamentare.

La norma della quale discutiamo ha indubbiamente come scopo la tutela della libertà psicologica e morale del corpo elettorale; ponendo questa norma, si è voluto, in poche parole, impedire che un soggetto investito di pubbliche funzioni possa servirsi di queste funzioni per influenzare indebitamente la volontà popolare.

Ma se noi esaminiamo bene la struttura di questa norma e la inquadrriamo nel sistema dei principi costituzionali, vediamo che essa ha una duplice funzione: la norma pone, cioè, un divieto, ma un divieto relativo, non assoluto, un divieto al quale il magistrato può sottrarsi. In altre parole, la norma non si limita a dire all'organo cui è affidata la verifica delle elezioni, chiamato a giudicare quindi se un magistrato sia stato eletto nella circoscrizione in cui esercitava la funzione: « Tu devi annullare l'elezione ». No, la norma dice anche al cittadino-magistrato, al cittadino che in base ai principi generali nella nostra Costituzione ha diritto ad essere eletto: « Caro cittadino-magistrato, se sei assegnato a quella circoscrizione giudiziaria in cui ti vuoi presentare candidato, devi andartene in un altro posto, devi chiedere al ministro di essere trasferito ».

Ciò che è per la norma essenzialmente rilevante — come per moltissime altre norme sulla ineleggibilità, i cui effetti possono essere fatti cessare per un atto di volontà da parte del candidato — è il comportamento. Perché, se ritenessimo che il comportamento non è l'unico criterio in base al quale noi dobbiamo giudicare della presenza o meno della causa di ineleggibilità, le conseguenze ritengo che sarebbero aberranti.

Esaminiamo in concreto la posizione dell'onorevole Valiante. Il magistrato Valiante, il quale intende presentarsi candidato nella circoscrizione in cui è pretore, chiede al ministro di essere trasferito. Il ministro lo vuole trasferire, ma presso un tribunale che ha giurisdizione su una piccola parte della stessa circoscrizione elettorale. Allora il Valiante dice: « No, io voglio essere messo in condizioni di essere eletto. Non voglio essere solamente trasferito: voglio essere trasferito in modo da poter esser eletto ». Allora il ministro, di fronte a questo ricorso, che cosa fa? Comanda il Valiante presso il Ministero.

Oppone il ricorrente: il comando è un atto senza rilevanza giuridica.

PAJETTA GIAN CARLO. Bisognerebbe trasferire il ministro.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1961

COSSIGA. L'interruzione scherzosa dell'onorevole Pajetta è, in fondo, reale. Infatti noi, facendo nostra l'interpretazione che è stata data dalla Giunta del regolamento alle norme in oggetto, non solo poniamo a carico di colui che si vuole presentare candidato l'onere di fare tutto quello che è possibile per rimuovere le cause di ineleggibilità, ma gli imponiamo anche l'onere di indicare alla pubblica amministrazione il tipo di atto con cui essa deve provvedere. Ma non basta: bisogna che egli si assicuri che l'atto sia regolare, ed è già molto che non gli chiediamo di pregare il Capo dello Stato di firmare con una certa sollecitudine il decreto stesso!

Esaminiamo poi l'atto del comando. Noi riteniamo che il comando sia il primo atto di un procedimento che si perfeziona con il decreto del Presidente della Repubblica, così come è avvenuto per il caso Valiante.

Si obietta: il comando è invalido. Non mi addentrerò a discutere se sia nullo, annullabile, sanabile o no. Certo è che noi ci troviamo di fronte ad un atto del Presidente della Repubblica, ad un atto amministrativo che, come ogni atto giuridico, deve essere interpretato, e che nel caso concreto dovrebbe essere interpretato tenendo presente: 1) il diritto che aveva il Valiante di presentarsi candidato; 2) il comportamento del Valiante diretto a porsi nelle condizioni richieste per poter esercitare questo diritto; 3) l'obbligo che la pubblica amministrazione aveva di trasferire il Valiante perché questo atto non è discrezionale ma dovuto, che altrimenti la legge dovrebbe essere interpretata in questo senso: i magistrati sono eleggibili con l'autorizzazione del ministro di grazia e giustizia!

Abbiamo il comando, abbiamo un diritto del soggetto ad essere trasferito perché ha diritto di presentarsi candidato, abbiamo un atto che secondo la prassi deve essere interpretato nel senso che ho indicato. Io credo, onorevoli colleghi, che anche con lo spirito più rigoroso e formale noi potremmo equitativamente interpretare questo decreto in senso sostanzialmente retroattivo. Possiamo cioè considerare questo atto del Presidente della Repubblica come un atto che ha perfezionato una situazione di fatto già acquisita.

L'altra causa di ineleggibilità che viene contestata all'onorevole Valiante è che non si trovava in aspettativa al momento della candidatura. Perché non si trovava in aspettativa? Non si trovava in aspettativa perché la Corte dei conti non ha ritenuto di registrare il decreto ministeriale che lo poneva in aspettativa. Anche qui si può fare lo stesso

discorso circa l'onere che noi vorremmo far ricadere sul candidato di curare egli stesso la regolarità formale di un atto.

Perché la Corte dei conti ha rifiutato la registrazione? La Corte dei conti, organo di fronte al quale noi tutti ci inchiniamo per la sua altissima funzione, per quanto possa essere considerata quasi la *longa manus* del Parlamento in ordine al controllo sull'attività del potere esecutivo, a mio modestissimo avviso, ha esorbitato dalla sua funzione in questa fattispecie. La Corte dei conti si è rifiutata di registrare il decreto che poneva in aspettativa il magistrato Valiante affermandone la ineleggibilità prima ancora che egli fosse eletto!

Ritengo che questa decisione sia viziata sotto un triplice aspetto. Prima di tutto, nel nostro sistema non esiste un controllo preventivo di eleggibilità. Il controllo sulla eleggibilità di un cittadino è solo un controllo di carattere successivo. In secondo luogo, la materia delle elezioni è sottratta *in toto* alla giurisdizione intesa in senso proprio non solo, quindi, al giudice ordinario, ma anche ai giudici speciali, salvo che non si voglia considerare veramente la nostra Assemblea un giudice speciale. In terzo luogo, la competenza a giudicare di eleggibilità è riservata esclusivamente alla Camera. Volere ammettere il potere della Corte dei conti di sindacare, sia pure in via incidentale, in forma preventiva in una materia sottratta alla sua giurisdizione, con invasione del potere della Camera in materia di eleggibilità, a me sembra veramente eccessivo! Ed io non credo che la Camera voglia annullare l'elezione di uno dei suoi membri sulla base di un atto che il meno che si possa dire ha illegittimamente anticipato il giudizio della Camera.

Onorevoli colleghi, detto questo, ritengo che non vi sia molto da aggiungere. Ritengo che la posizione dell'onorevole Valiante possa formare oggetto di un giudicato di puro diritto, credo cioè che anche in linea di puro diritto l'onorevole Valiante possa vedere la sua elezione convalidata. Anche perché, onorevoli colleghi, vi è pur sempre da domandarsi se veramente il termine entro il quale l'onorevole Valiante doveva trovarsi in aspettativa non sia per caso il termine più breve previsto dall'articolo 7 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati che per tutta una serie di ineleggibilità prevede in caso di scioglimento anticipato della Camera lo spostamento del termine a sette giorni dopo il decreto di scioglimento.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1961

Vorrei che mi venisse spiegato il motivo per il quale il legislatore, mentre ha voluto escludere, in caso di scioglimento anticipato della Camera l'ineleggibilità per alcuni dei soggetti, avrebbe voluto affermare per lo stesso caso l'ineleggibilità di altri, quando identica è la *ratio* che, in via normale, ispira l'ineleggibilità e degli uni e degli altri.

Pur non volendosi fare una tesi principale, ho forti dubbi che non si debba per ragioni di *eadem ratio* applicare al magistrato il termine più breve in caso di scioglimento anticipato. Ma anche se per avventura questa Assemblea non ritenesse di poter emettere un giudizio favorevole all'onorevole Valiante soltanto sotto il profilo dello stretto diritto, credo che l'Assemblea non potrebbe certamente negare che la conclusione a cui porta l'interpretazione di stretto rigore che la Giunta, nella sua autorevolezza, ha creduto di far propria è quella aberrante di caricare il cittadino che si vuole presentare candidato di oneri assurdi o addirittura di riconoscere un potere autorizzativo di fatto della pubblica amministrazione, con la conseguente sua potestà di impedire al cittadino magistrato di presentarsi candidato.

La Camera mai è stata considerata pacificamente giudice di puro diritto: ad essa è stato sempre riconosciuto il diritto di valutare gli aspetti politici delle controversie in materia di eleggibilità. Ciò dico non certo per invocare dalla Camera un giudizio politico, ma solo per attrarne l'attenzione sul fatto che tra il giudizio di stretto rigore, che pure ritengo possa essere favorevole all'onorevole Valiante, e il giudizio puramente politico, vi sarà certo la possibilità di un giudizio equitativo, la possibilità cioè che la Camera, riconoscendo le conseguenze aberranti di una delle interpretazioni possibili della norma in questione, scelga almeno, nel dubbio, quella equitativa, quella che non porta a queste conseguenze aberranti.

Questi sono i motivi per cui ritengo che la Camera possa in piena coscienza, tenendo ferma, come è stato detto, la maestà della legge, ma anche considerando nel suo giusto valore la non equivoca volontà popolare, procedere alla convalida della elezione dell'onorevole Mario Valiante. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Palazzolo. Ne ha facoltà.

PALAZZOLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'amico onorevole professor Paolo Rossi ha enunciato la vera teoria applicabile al caso in esame. Egli ha detto che qui noi siamo dei legislatori, che abbiamo fatto

la legge elettorale, quindi possiamo dare ad essa quella interpretazione politica che è necessario dare in certi casi; noi infatti non siamo dei giudici che debbono ortodossamente applicare la legge. Ed allora dobbiamo esaminare la questione nel fatto e non nel diritto, per sapere che cosa è avvenuto nel collegio in cui l'onorevole Valiante è stato eletto.

L'onorevole Valiante era pretore di San Cipriano Picentino. Ad un certo momento si dimise dalla sua carica per presentare la sua candidatura alle elezioni politiche. Non voglio entrare nel merito della lettera del ministro o del decreto che lo comandavano al Ministero, desidero soltanto puntualizzare e richiamare alla memoria di tutti lo scopo della legge sulle ineleggibilità. Lo scopo di questa legge è di impedire che un candidato, avvalendosi della sua carica, possa influire sul corpo elettorale. Ora, se così è, vi pare possibile che un pretore possa influire sul corpo elettorale, se noi candidati non riusciamo ad influire nemmeno sulle nostre mogli? (*Si ride*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ciascuno ha la propria esperienza. (*Si ride*).

PALAZZOLO. Su chi deve influire un pretore? Sui litiganti che si presentano a lui per avere giustizia. Ma il litigante che ha vinto la causa è convinto che aveva ragione e quindi non ha nessun motivo di gratitudine verso il pretore; invece, il litigante che ha perso la causa avrà, semmai, motivi di risentimento verso il magistrato e gli voterà contro. Questa è la morale della questione.

Ed allora, onorevoli colleghi, andiamo un po' a vedere quanti voti preferenziali ha riportato l'onorevole Valiante: egli ne ha avuto 16.500 in più del candidato Sandulli, che lo segue. Vediamo ancora quanti voti ha riportato nel mandamento di San Cipriano Picentino; se ne avesse riportati 16 mila o più, la contestazione sarebbe discutibile, ma se ne ha riportati in meno — e risulterebbe che ne avrebbe avuto soltanto 3 mila circa — è chiaro che non si può parlare di influenza sul corpo elettorale e quindi la sua elezione deve essere convalidata.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Degli Occhi. Poiché non è presente, si intende che abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Jacometti. Ne ha facoltà.

JACOMETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anch'io, come l'onorevole Paolo Rossi, non ho il piacere di conoscere né l'avvocato Sandulli né l'onorevole Valiante. Non sono quindi in giuoco né simpatie per-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1961

sonali né questioni politiche. Si tratta puramente e semplicemente di applicare la legge.

Il testo unico delle leggi per le elezioni della Camera dei deputati dispone all'articolo 8 l'ineleggibilità dei magistrati eletti nelle circoscrizioni sottoposte in tutto o in parte alla giurisdizione degli uffici ai quali essi sono assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti alla data della accettazione della candidatura; dispone inoltre l'ineleggibilità dei magistrati che non si trovino in aspettativa all'atto dell'accettazione della candidatura.

L'accettazione della candidatura del dottor Valiante risale al 30 marzo 1958, i sei mesi prescritti decorrono quindi dal 30 settembre. Era in quel momento il dottor Valiante assegnato ad un ufficio avente giurisdizione sulla circoscrizione presso la quale è stato poi eletto? Certamente sì. Il dottor Valiante, infatti, è stato destinato al Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio di funzioni amministrative e posto fuori del ruolo organico della magistratura con decreto presidenziale 22 ottobre 1957, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia il 31 dicembre. La data più favorevole è quella del 22 ottobre. Il 30 settembre il dottor Valiante era dunque ancora assegnato alla pretura di San Cipriano Picentino, compresa nell'ambito della circoscrizione in cui egli si presentò candidato.

Ma vi è la cosiddetta lettera di comando del Ministero di grazia e giustizia in data 27 settembre che chiama, dietro sua richiesta, il dottor Valiante al Ministero. Ora questa non è una lettera di comando, è una lettera privata e non protocollata diretta al dottor Valiante la quale ha l'aria di un documento di compiacenza e sulla quale getta un'ombra densa il fatto accaduto in questa aula quando il ministro di grazia e giustizia, dopo chiusa l'istruttoria della Giunta delle elezioni, dopo la seduta pubblica, dopo il giudizio della stessa Giunta, presentò, con gesto sul quale il giudizio è sempre aperto, un documento inteso a capovolgere il giudizio della Giunta espresso con 18 voti contrari, 3 favorevoli ed uno astenuto. Si può e si deve aggiungere quanto riferisce il relatore per la maggioranza, e cioè che ancora nel novembre 1957 il dottor Valiante riscuoteva lo stipendio per il tramite del magistrato della pretura di San Cipriano Picentino.

La seconda questione: al momento della accettazione della candidatura, 30 marzo

1958, era in aspettativa il dottor Valiante? Il decreto relativo è del 2 aprile. Si può discutere sulla retroattività. Non lo faccio. Constato che il decreto non fu mai registrato dalla Corte dei conti, la quale lo respinse anzi per ben tre volte, precisamente il 21 maggio, l'11 luglio ed il 17 ottobre. Nella deliberazione del 17 ottobre della Corte si legge: « Il dottor Valiante fino al 22 ottobre 1957 era pretore di San Cipriano Picentino, né il di lui comando al Ministero del 30 settembre 1957 può modificare la situazione di diritto ».

Un decreto di aspettativa non registrato è privo di effetto giuridico, cioè non ha efficacia. Ma perché (questo è il punto) la Corte dei conti non ha registrato il decreto? Perché ha ritenuto che il dottor Valiante non fosse eleggibile. Ci si domanda se la Corte dei conti dovesse e potesse fare tale valutazione. Io non lo so. Ma so che l'ha fatta e, avendola fatta, è arrivata ad un risultato, questo è l'importante, identico a quello al quale è pervenuta la Giunta delle elezioni.

Fermo restando che è la Giunta delle elezioni che deve decidere sulla eleggibilità, è però un fatto caratteristico questo di due enti così diversi come la Corte dei conti e la Giunta delle elezioni che arrivano allo stesso risultato, cioè all'ineleggibilità del dottor Valiante.

Qui si è detto da parte dell'onorevole Paolo Rossi che vi è una differenza di 16 mila voti tra il dottor Valiante e il dottor Sandulli. Però l'onorevole Paolo Rossi non ha detto che in mezzo vi sono altri quattro eletti. E se il primo degli eletti di una lista, che ottiene 100 mila voti di preferenza, è ineleggibile, e l'ultimo ne ottiene 20 mila, tra l'uno e l'altro vi è, sì, una differenza di 80 mila voti, ma il primo, ineleggibile, resta sempre ineleggibile anche se ha 80 mila voti di preferenza in più. La tesi dell'onorevole Paolo Rossi, pertanto, cade.

Della seconda tesi non tengo conto, della tesi, cioè, secondo cui i deputati non sono i giudici più adatti; perché a tenerne conto faremmo crollare tutto l'edificio tradizionale della verifica delle elezioni da parte del Parlamento stesso: in altre parole, Parlamento e Giunta delle elezioni non sarebbero più gli organi competenti.

L'onorevole Cossiga dà la colpa al Ministero, in quanto sostiene: in fondo la colpa non è dell'onorevole Valiante, ma del Ministero che ha ritardato, ecc. Questa tesi, se accettata, ci porterebbe veramente molto lontano, onorevole Cossiga. La verità è che

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1961

il dottor Valiante aveva diverse strade da scegliere per disimpegnarsi dalle funzioni presso l'ufficio a cui era assegnato. Io non so se non ci abbia pensato, se sia stato colto alla sprovvista, se sia stato indotto in errore. Ma l'infrazione alla legge rimane.

Ho detto che si trattava di applicazione della legge. Convalidare l'elezione dell'onorevole Valiante significa misconoscere la legge, e neanche la Camera ha il diritto di fare questo. Ha il diritto, se lo ritiene, di modificare la legge, non di misconoscerla, perché se noi procedessimo su questa strada, distruggeremmo quello che è veramente l'edificio di garanzia di un popolo.

Se la legge è cattiva, può essere modificata, può essere corretta, può essere anche abolita. Oggi la legge esiste, ed io credo che il contravvenire in questa Camera alla legge sia la mancanza più grande che noi potremmo commettere.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole De Caro. Ne ha facoltà.

DE CARO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, se qualcuno in questo momento mi domandasse perché prendo la parola, dovrei senz'altro rispondere tenendo conto di quella che è la realtà del sentimento che mi spinge ad intervenire: infatti, desidero innanzitutto premettere, come del resto hanno precisato tutti quanti gli altri colleghi, che non è una questione di partito quella che mi spinge a parlare — se si trattasse di una questione di partito non prenderei ora la parola — né una ragione di antipatia o di simpatia nei riguardi delle due persone che sono in contestazione, perché ho il piacere o il dispiacere di non essere amico di nessuna delle due. Parlo per una ragione di nostalgia. Quale nostalgia?

Alla mia età, signor Presidente, si hanno molte nostalgie: la mia nostalgia in questa occasione è quella che riguarda la mia appartenenza alla Giunta delle elezioni nella seconda e nella terza legislatura. A quella Giunta delle elezioni ebbi l'onore di appartenere ed in essa ebbi una delle più grandi soddisfazioni della mia vita. Dopo essere stato sperimentato da tutti i colleghi della Giunta, di tutti i partiti, senza alcuna distinzione, allorché si trattò di nominare un vicepresidente della Giunta nel corso della vita di essa, ci fu un avversario il quale disse: « Il nome di De Caro non si vota: si acclama ». Il presidente Jervolino rispose: « Mi dispiace, ma il regolamento impone la votazione ». E su 30 presenti ebbi 29 voti (tutti meno uno, il mio) perché mi ero allineato su quella linea di dignità di tutti i colleghi che avevo trovato nella Giunta:

quella linea di dignità che mi spinge a parlare oggi, sorpreso per tutto quello che accade in rapporto a questa contestazione.

Sorpresa, perché? Perché, signor Presidente, fortunatamente siamo oggi all'atto finale di questa contestazione, vada tale epilogo bene o vada male: vada male se non si dovesse accogliere il parere della Giunta, vada bene se si accoglie — secondo il mio modesto avviso — il parere della Giunta. Per questa contestazione ne abbiamo viste di tutti i colori: due pubbliche discussioni, dimissioni del presidente della Giunta, dimissioni del relatore per la maggioranza Amiconi il quale era stato nominato secondo l'ordine di età, non perché comunista.

Ho potuto rilevare financo questo spettacolo: siamo arrivati ad un contrasto fra la Giunta delle elezioni e la Giunta del regolamento. Oggi finalmente la parola « fine ». Penso che questa parola « fine » bisogna dirla secondo la legge e non secondo quello che dice l'amico onorevole Paolo Rossi (che cioè il dottor Valiante ha riportato 16 mila voti in più dell'altro candidato avvocato Sandulli) come pure non bisogna dirla secondo la conclusione dell'onorevole Cossiga (che cioè, poiché la prova vi è e non vi è, e vi è quindi il dubbio, si assolva — l'onorevole Cossiga ha fatto il difensore della causa di un qualsiasi imputato — perché, *in dubio, pro reo*).

Non è questo il modo di decidere una contestazione.

Il precedente oratore ha affermato alcuni punti sui quali intendo fissare ancora l'attenzione della Camera, non preoccupandomi in alcun modo dell'applauso di coloro che hanno parlato contro il deliberato della Giunta.

La ragione che mi spinge a parlare è molto semplice (mi trovo nell'ambiente parlamentare da quarant'anni e non ho preoccupazione di niente e di nessuno, in quanto rendo conto alla mia coscienza).

L'articolo 8 del testo unico per la elezione della Camera dei deputati afferma che i magistrati « non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura ».

Prendiamo le date, che non consentono alterazioni di forma e tanto meno di sostanza. Il giudice Valiante si è trovato in questa situazione di fatto: è rimasto assegnato alla pretura di San Cipriano Picentino fino alla data del 13 dicembre 1957. Se non vi aggrada

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1961

questa data, citerò quella del 23 novembre 1957, la data cioè di registrazione del decreto presidenziale di trasferimento, e se neanche questa data vi aggrada, citerò quella del 22 ottobre del 1957, del decreto presidenziale.

Ora, se questa è la situazione di fatto, vogliamo distruggere la legge?

L'onorevole Paolo Rossi è ammirevole per la sua bontà e benevolenza, ma codesta è questione di legge e non di bontà e benevolenza.

Ho sentito dire che anche le norme giuridiche si evolvono e si modificano. Una norma di questa specie, che riguarda la elezione di un deputato, è suscettibile di che cosa? Di attenuazione e di modificazione nel suo corso senza una espressione di colui che può dare questa espressione, cioè il Parlamento?

Penso che se questa è la situazione di fatto, al di là della quale, secondo il mio modesto avviso, non si può andare, l'operato della Giunta deve avere il plauso della Camera e quindi al posto dell'onorevole Valiante deve venire in questa Camera l'avvocato Sandulli.

ARMATO (*Rivolto al deputato De Caro*). Chi è dello stesso collegio non dovrebbe parlare. (*Vivaci proteste del deputato Covelli*).

PRESIDENTE. Onorevole Covelli!

COVELLI. Il fatto di essere dello stesso collegio è una ragione in più di rispetto! (*Scambio di apostrofi fra i deputati Armato, Covelli e Dante*).

PRESIDENTE. Onorevole Dante! Onorevole Covelli!

Non essendovi altri iscritti a parlare, do la parola al relatore di minoranza onorevole Boidi.

BOIDI, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, io raccoglierò senz'altro l'invito dell'onorevole De Caro: discutiamo il caso Valiante in base alla legge!

La nostra legge elettorale pone come causa d'ineleggibilità, per il magistrato, l'essersi trovato assegnato ad un ufficio giudiziario nei 180 giorni precedenti l'accettazione della candidatura. È pacifico, in linea di fatto, che il magistrato Valiante nei 180 giorni precedenti l'accettazione della candidatura non si trovava ad esercitare le funzioni giudiziarie nella pretura di San Cipriano. Questo è detto a chiare note nella relazione di maggioranza dell'onorevole Amiconi, della quale a tale riguardo mi piace qui leggere questo passo: « Sulla base della documentazione in atti, la Giunta delle elezioni ritiene come irrefragabilmente acquisito che il dottor Mario Valiante non ha in alcun modo esercitato funzioni giurisdizionali nell'ambito della

circoscrizione elettorale di Benevento nei sei mesi anteriori all'accettazione da parte sua della candidatura ».

Ma si obietta: in linea di diritto, in linea potenziale, il magistrato Valiante figurava ancora assegnato a quella pretura e vi rimase — sia pure nominalmente assegnato — fino al 22 ottobre, cioè fino alla data del decreto presidenziale che lo collocò fuori del ruolo organico della magistratura.

Questo sarebbe rilevante se, nei 22 giorni che vanno dal 30 settembre (data da cui decorre il termine dei 180 giorni) al 22 ottobre, l'onorevole Valiante se ne fosse andato in villeggiatura o avesse atteso soltanto ai suoi affari privati.

La verità è, invece, che il 30 settembre il dottor Valiante si insediava (non arbitrariamente, ma ivi chiamato dal ministro di grazia e giustizia) negli uffici amministrativi del Ministero di grazia e giustizia.

Ora, è certo che l'esercizio di funzioni amministrative è incompatibile con l'esercizio delle funzioni giudiziarie; tanto è vero che la legge sull'ordinamento giudiziario stabilisce che quando un magistrato assuma funzioni amministrative debba essere immediatamente collocato fuori del ruolo organico della magistratura. La stessa legge stabilisce che a un magistrato, destinato a funzioni amministrative, finché esercita tali funzioni, debbano applicarsi le disposizioni dello stato giuridico e del regolamento organico del personale civile dello Stato.

Ma si obietta ancora da taluno: il dottor Valiante è stato chiamato a coprire questo ufficio amministrativo nel Ministero di grazia e giustizia in base a una semplice lettera del ministro, lettera non protocollata, lettera che ha tutto il carattere di una lettera privata.

Ho avuto la possibilità di esaminare con simili lettere di comando del ministro di grazia e giustizia nei confronti di altri magistrati, che non avevano certo ambizioni politiche, comandati presso uffici amministrativi del Ministero o di enti pubblici. Ebbene, tutte queste lettere di comando non sono registrate a protocollo, in quanto non passano attraverso la direzione generale del personale. A questa direzione il gabinetto del ministro dà una semplice comunicazione di carattere interno.

Si dice, però, che questa lettera di comando non è un atto amministrativo idoneo al fine che vuole perseguire, è un atto invalido, un atto illegittimo. Ma per quanto invalido e illegittimo sia questo atto amministrativo, noi non possiamo considerare come inesistente

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1961

questo periodo di attività amministrativa che il magistrato Valiante ha esercitato, almeno fino al 22 ottobre 1957, al Ministero di grazia e giustizia.

PAJETTA GIAN CARLO. È un abusivo.

BOIDI, *Relatore di minoranza*. Non è un abusivo. Posso ammettere anch'io che il provvedimento amministrativo con cui il magistrato Valiante è stato chiamato al Ministero con funzioni amministrative sia invalido e illegittimo. Però, in tempi recenti (e non solo in questi ultimi anni, ma anche prima della guerra) la dottrina e la giurisprudenza amministrativa hanno dovuto prendere in esame casi di funzionari preposti irregolarmente a uffici pubblici in base a nomine invalide e illegittime. Ebbene, la dottrina e la giurisprudenza amministrativa non hanno potuto considerare come inesistente la situazione di fatto di questi funzionari illegittimamente preposti agli uffici amministrativi. La giurisdizione amministrativa (lo stesso Consiglio di Stato) ha riconosciuto come giuridicamente rilevanti queste situazioni di fatto e, costruendo la nota teoria del «funzionario di fatto» ha riconosciuto validi tutti gli atti amministrativi compiuti da questi funzionari durante l'esercizio delle loro attribuzioni, sebbene questi funzionari abbiano maneggiato denaro pubblico, abbiano esercitato funzioni di notevole rilievo, abbiano compiuto atti di somma importanza.

Il Consiglio di Stato, oltre a riconoscere validi questi atti, ha riconosciuto inoltre a questi «funzionari di fatto» il diritto allo stipendio per il servizio prestato.

In una situazione simile è venuto a trovarsi il magistrato Valiante nel periodo di tempo in cui è rimasto al Ministero di grazia e giustizia ed ha assolto a compiti amministrativi. È sopraggiunto poi il decreto presidenziale che lo collocava fuori del ruolo organico della magistratura ed è da ritenere, come poc'anzi affermava e dimostrava l'onorevole Cossiga, che questo successivo decreto presidenziale abbia regolarizzato la posizione del magistrato Valiante *ex tunc*, cioè fin dal giorno in cui egli si insediava al Ministero di grazia e giustizia con funzioni amministrative.

Ma quand'anche volessimo essere formalisti all'estremo e ritenere che il successivo decreto presidenziale abbia lasciato scoperto il periodo intercorrente tra la lettera di comando e il decreto presidenziale, noi non potremmo disconoscere la rilevanza giuridica della situazione di fatto nella quale il magistrato Valiante si è trovato e che, determi-

nando un'assoluta incompatibilità con l'esercizio delle funzioni giudiziarie, ha prodotto la cessazione non solo in fatto ma anche in diritto dell'assegnazione del magistrato all'ufficio giudiziario.

Quanto all'altro punto in discussione, il collocamento in aspettativa, dirò soltanto che a mio avviso la deliberazione della Corte dei conti, che rifiuta la registrazione del provvedimento di collocamento in aspettativa, si fonda sopra un colossale errore. Come premessa maggiore del suo sillogismo, infatti la Corte afferma che l'eleggibilità del magistrato è il presupposto del provvedimento di collocamento a riposo! Ma è vero proprio il contrario! E cioè che il collocamento in aspettativa rappresenta la condizione e il presupposto dell'eleggibilità del magistrato. Essa appunto è il fine che il magistrato si propone di conseguire per mezzo del suo collocamento in aspettativa.

È inoltre superfluo rilevare che la Corte dei conti ha espresso, sull'ineleggibilità del candidato, un giudizio che è riservato alla Camera, e soltanto alla Camera, e che non può competere in nessuna maniera alla Corte dei conti.

Per queste considerazioni di carattere giuridico (mi sono attenuto al richiamo dell'onorevole De Caro) sono fermamente convinto che voi, onorevoli colleghi, voterete per la convalida dell'elezione dell'onorevole Valiante. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. In sostituzione del relatore per la maggioranza onorevole Amiconi, dimissionario, ha facoltà di parlare il presidente della Giunta delle elezioni.

LUCIFREDI, *Presidente della Giunta delle elezioni*. Assumo questo compito in sostituzione del relatore, onorevole Amiconi, che ha ritenuto di doversi dimettere, per ragioni note.

Mi è caro approfittare di questa occasione per rendere testimonianza al collega onorevole Amiconi dello zelo e del senso di assoluta obiettività con cui ha lavorato nella Giunta, come in essa lavorano tutti coloro che partecipano ai suoi lavori, dimenticando, nell'adempimento di quei gravi compiti che sulla Giunta delle elezioni incombono, le parti politiche di ciascuno.

Ho la soddisfazione di poter dire che in tutte le circostanze in cui, durante questi due anni e mezzo, la Giunta si è radunata, ha proceduto sempre prescindendo da qualunque valutazione di carattere politico. Questo mi preme sottolineare, anche perché da qualche parte si è voluto dare una certa in-

interpretazione al fatto che la relazione di maggioranza portasse la firma di un relatore, che non appartiene a quei gruppi politici che normalmente fanno le relazioni di maggioranza; si è così dimenticato evidentemente che, non per volontà della Giunta, ma per un regolamento che ha ormai lunghi anni di vita, il relatore viene automaticamente nominato sulla base esclusiva del criterio dell'età dei componenti la Giunta stessa, sicché il più anziano di anni si vede assegnata la prima circoscrizione, e il più giovane la trentunesima. Questa è una norma che non tutti i colleghi conoscono; diversamente si sarebbero risparmiati valutazioni inesatte.

Ciò premesso, la relazione di maggioranza, che rispecchia l'opinione di 18 membri della Giunta, sui 22 che hanno preso parte alla votazione (18 favorevoli, 3 contrari ed un astenuto), è molto chiara e farei torto alla Camera ed ai colleghi se, punto per punto, esponessi le considerazioni svolte in questa relazione.

Ma il problema centrale (tutto il resto può essere considerato semplicemente un contorno) è uno solo: che cosa abbia voluto dire la legge elettorale quando ha fatto riferimento agli « uffici ai quali si sono trovati assegnati, o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni » i magistrati.

Mantenendomi sul terreno puramente giuridico, sul quale così opportunamente, a differenza di altri, è rimasto l'onorevole Boidi nella sua esposizione di relatore di minoranza, addito all'attenzione dei colleghi che quando si dice « si sono trovati assegnati o presso i quali esercitano le loro funzioni », mi sembra difficile, pur con tutta la buona volontà esegetica, arrivare ad un risultato piuttosto che ad un altro, poter negare che due sono le ipotesi prese in considerazione, ipotesi che sono collegate fra di loro da una « o », che necessariamente è disgiuntiva. Il che significa che noi legislatori (abbiamo fatto bene o male, non lo so; oggi qui non siamo legislatori, evidentemente, me lo perdoni l'onorevole Paolo Rossi, dobbiamo agire in altra veste), in quella occasione abbiamo detto: sia nel caso A, sia nel caso B.

Ora, se questo è vero — e mi sembra difficile dire che non sia vero — mi chiedo se sulla base di quegli elementi di fatto che sono stati così ampiamente sviluppati si possa negare che in quei 23 giorni, di cui si discute, il collega Valiante si sia trovato assegnato a quella certa pretura.

Si osserva che la parola « assegnazione » non è una parola tecnica, ma una parola che può essere usata in tanti sensi. Certamente vi

è l'assegnazione degli alloggi da parte del Commissariato alloggi; ma quando parliamo di magistrati, la parola ha un suo significato, ed è un significato non soltanto di legge ordinaria, ma costituzionale, tanto è vero che nell'articolo 105 della Costituzione si parla espressamente di « assunzioni, assegnazioni e trasferimenti » di magistrati. Questo significa evidentemente che non è una parola qualsivoglia, atecnica, ma che ha un suo preciso significato giuridico.

Ora, tutto si può dire, in questo mondo; ma reputare possibile che un magistrato perda l'assegnazione a quella sede pretorile, o di tribunale, o di corte, alla quale è assegnato, per effetto di una lettera del Ministero di grazia e giustizia, è una cosa nettamente contrastante con il nostro diritto positivo. Questa è la modesta opinione mia e l'opinione — non modesta — della maggioranza della Giunta.

Ci si obietta che tante volte nella vita amministrativa ci si trova di fronte a lettere di comando. Non sarò certo io a negare questa realtà; ma, a prescindere dal fatto che una cosa è il comando di un impiegato amministrativo, e altra cosa il comando di un magistrato, io mi chiedo se nell'applicazione di una legge si debba tener conto non di ciò che essa dice, ma delle deviazioni in cui purtroppo cadono gli uffici amministrativi nel portarla ad esecuzione.

Che una legge possa essere applicata male dagli uffici, lo sappiamo tutti; ma dobbiamo dire che questo significhi abrogazione della legge? Dobbiamo dire che questo modifichi l'ordinamento giuridico? Io credo di no, e ritengo che, per il legislatore, questa dovrebbe essere, se mai, l'occasione per dire agli organi amministrativi: badate, siete su una falsa strada, non proseguite su questa strada. Se così non facessimo, sarebbe come se ci adeguassimo alla volontà di chi viola la legge. Sarebbe paradossale!

Mi sia consentito osservare ancora a questo riguardo (mi perdoni l'onorevole Cossiga che lo ha detto in tono soltanto di velata ipotesi, e mi perdoni l'onorevole Boidi, che lo ha affermato con maggior vigore) che la sanatoria *a posteriori*, mediante il decreto del Presidente della Repubblica, così come il decreto è stato fatto, non è possibile. Io voglio ammettere la possibilità di sanatoria; per poterne discutere, però, occorrerebbe che il decreto 23 ottobre dicesse — come potrebbe — che esso abbia effetto retroattivo, cioè abbia decorrenza dal 30 settembre. Ma quando — come nella specie — il decreto porta la data del 23 ottobre, e non indica alcuna

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1961

data di decorrenza, questa non può essere anteriore al 23 ottobre. Ciò costituisce applicazione dei più elementari principi del diritto pubblico italiano, e non soltanto italiano.

Per queste ragioni, ritengo che, proprio restando sul terreno del diritto, le conclusioni adottate dalla maggioranza della Giunta delle elezioni debbano trovare il conforto del voto dell'Assemblea.

Ma non avrei preso la parola solo per ripetere queste cose, che sono già dette in maniera sufficientemente chiara nella relazione scritta. L'ho fatto per manifestare con animo accorato, signor Presidente, una considerazione, che ho il dovere di dire qui, a tutela del prestigio della Giunta delle elezioni, a tutela dei compiti che ad essa sono affidati, a tutela della serietà stessa dei nostri lavori.

Credete, onorevoli colleghi, non è un compito grato quello di essere membri della Giunta delle elezioni, tanto è vero che il regolamento non da oggi dispone che chi ne fa parte non può dimettersi, perché altrimenti si dimetterebbero tutti, per evitarsi le parti non di rado odiose che qualche volta si deve sostenere nei confronti di colleghi parlamentari.

Vi invito, onorevoli colleghi, a considerare le responsabilità che gravano su tutti voi, non soltanto su noi della Giunta, se si entra nell'ordine di idee, alle quali purtroppo è stato accennato da qualcuno, di valutare queste cose non su un piano giuridico, ma su un piano di comprensione equitativa per esigenze diverse da quella del rispetto del diritto.

Onorevoli colleghi, quando noi facciamo delle leggi in materia di eleggibilità queste toccano i diritti dei cittadini e noi non siamo, poi, arbitri di dimenticare queste leggi e di applicarle a piacere nostro, soltanto perché in ipotesi, come legislatori, preferiremmo che le leggi fossero fatte in un modo diverso. Se se ne ravvisa l'opportunità, si facciano le leggi in un altro modo; solo quando saranno fatte esse dovranno essere applicate, non prima!

Non facciamo considerazioni che possono essere ispirate a valutazioni sentimentali che ci porterebbero a mancare gravemente al nostro dovere: il tale è un collega simpatico, l'altro è antipatico. (*Commenti*). Non voglio dire di più, non fatemi dire di più con il vostro mormorio. Io voglio solo richiamare la vostra attenzione.

Ci sono dei precedenti, purtroppo, in passato; siamo d'accordo. Tutti voi sapete che

vi fu un momento in cui si disse che si poteva, per ragioni equitative, consentire l'elezione di chi non aveva raggiunto i limiti di età stabiliti per l'eleggibilità dalla legge: quei giovanissimi piacevano alla maggioranza, facevano comodo alla maggioranza, e la maggioranza ce li fece rimanere. Questo è stato fatto. Credete che ciò contribuisca al buon andamento dei lavori parlamentari, al rispetto delle leggi, elemento essenziale di uno Stato di diritto?

Io credo di no, onorevoli colleghi, ed è per questo che vi rivolgo un accorato appello, a prescindere da ogni valutazione del caso singolo, il quale in sé e per sé non mi interessa affatto. Vorrei che restasse chiaro che quel dovere di retta interpretazione delle leggi e di esatta esecuzione loro nel caso specifico, che noi richiediamo a tutti gli organi dello Stato, perché vogliamo che l'amministrazione dello Stato sia rispettosa delle leggi, è un dovere che vige anche per noi. Perché se noi, onorevoli colleghi, in questa materia diamo cattivo esempio, questo cattivo esempio non può che produrre risultati penosi per la vita del nostro paese.

Sono esagerate le mie valutazioni? Può darsi. Ritengo però che avrei mancato al mio dovere se non le avessi sottoposte, a nome della Giunta, alla vostra attenzione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Voteremo ora sulla proposta della minoranza della Giunta di convalida dell'elezione dell'onorevole Mario Valiante.

FUSARO. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta è appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta della minoranza della Giunta di convalida dell'elezione dell'onorevole Mario Valiante.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti. . . . 425

Maggioranza 213

Voti favorevoli 250

Voti contrari 175

(*La Camera approva*).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1961

Dichiaro pertanto convalidata la elezione del deputato Mario Valiante per la circoscrizione XXIII (Benevento-Avellino-Salerno).

Hanno preso parte alla votazione:

Adamoli	Bertè	Carra	De Martino Francesco
Aicardi	Pertinelli	Casalinuovo	De Marzi Fernando
Aimi	Bettiol	Casati	De Marzio Ernesto
Alba	Bettoli	Cassiani	De Pascalis
Alberganti	Biaggi Francantonio	Castagno	De Pasquale
Albizzati	Biaggi Nullo	Castelli	De Vito Antonio
Alicata	Biagioni	Castellucci	Diaz Laura
Amadei Giuseppe	Bianchi Fortunato	Cattani	Di Benedetto
Amadei Leonetto	Bianchi Gerardo	Cavazzini	Di Giannantonio
Amadeo Aldo	Biasutti	Ceccherini	Di Leo
Amatucci	Bigi	Cengarle	Di Luzio
Amendola Giorgio	Bignardi	Ceravolo Domenico	Di Nardo
Amendola Pietro	Bima	Ceravolo Mario	Di Paolantonio
Amiconi	Bisantis	Cerreti Alfonso	Dominedò
Amodio	Bogoni	Cervone	Donat-Cattin
Andreucci	Boidi	Chiarolanza	D'Onofrio
Anfuso	Bolla	Chiatante	Ebner
Angelini Giuseppe	Bologna	Cianca	Ermini
Angelini Ludovico	Bonfantini	Cibotto	Faletta
Angelino Paolo	Bonino	Cinciari Rodano Ma-	Fanelli
Angelucci	Bonomi	ria Lisa	Ferioli
Angioy	Bontade Margherita	Clocchiatti	Ferrara
Angrisani	Borellini Gina	Cocco Maria	Ferrari Aggradi
Ariosto	Borin	Colasanto	Ferrari Francesco
Armani	Bozzi	Colleoni	Ferrari Giovanni
Armato	Breganze	Colleselli	Ferrarotti
Armosino	Brighenti	Colombi Arturo Raf	Fiumanò
Assennato	Brodolini	faello	Fogliazza
Avolio	Brusasca	Colombo Vittorino	Folchi
Azimonti	Bucciarelli Ducci	Comandini	Forlani
Babbi	Bufardeci	Compagnoni	Fornale
Bacelli	Buffone	Conci Elisabetta	Foschini
Badaloni Maria	Busetto	Conte	Fracassi
Badini Confalonieri	Buttè	Corona Achille	Franceschini
Baldelli	Buzzelli Aldo	Corona Giacomo	Franco Raffaele
Baldi Carlo	Buzzetti Primo	Cortese Guido	Franzo Renzo
Ballesi	Buzzi	Cossiga	Frunzio
Barbaccia	Cacciatore	Cotellessa	Fusaro
Barbi Paolo	Caiati	Covelli	Gagliardi
Barbieri Orazio	Caiazza	Curti Aurelio	Gaspari
Bardini	Calamo	Cuttitta	Gatto Eugenio
Baroni	Calasso	Dal Canton Maria Pia	Geffer Wondrich
Bartesaghi	Calvaresi	Dal Falco	Gennai Tonietti Erisia
Bartole	Calvi	Dami	Gerbino
Beccastrini Ezio	Camangi	Daniele	Germani
Bei Ciufoli Adele	Canestrari	Dante	Giglia
Belotti	Cantalupo	D'Arezzo	Gioia
Beltrame	Caponi	De Capua	Giolitti
Berloffia	Caprara	De Caro	Giorgi
Berry	Capua	De' Cocci	Gitti
Bersani	Carcaterra	De Grada	Gomez D'Ayala
		Del Bo	Gonella Giuseppe
		De Leonardis	Gorreri Dante
		Delfino	Gorrieri Ermanno
		Delle Fave	Gotelli Angela
		De Maria	Granati
		De Marsanich	Grasso Nicolosi Anna
		De Martino Carmine	Graziosi

Alessandrini	Lauro Gioacchino
Alpino	Macrelli
De Meo	Romanato
Durand de la Penne	Sartor
Galli	Viviani Arturo
La Pira	

Esame di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame di diciannove domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

La prima è contro il deputato Almirante, per il reato di cui agli articoli 290 del codice penale e 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317 (vilipendio delle forze armate della liberazione).

La Giunta ha presentato due relazioni: una di maggioranza, che conclude con la proposta che l'autorizzazione sia concessa, e una di minoranza, che conclude con la proposta che l'autorizzazione sia negata.

ANGIOY. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIOY. Si chiede l'autorizzazione a procedere contro l'onorevole Almirante per essersi assunto nella sua qualità di direttore del *Secolo d'Italia* e secondo una prassi corrente del giornalismo la responsabilità di un articolo del direttore responsabile Franco Guerini. L'oggetto si riferisce a una polemica particolarmente acuta in quel momento e quindi io ritenni quando si discusse di questa autorizzazione a procedere di chiedere che l'autorizzazione stessa non fosse concessa, perché nel caso specifico si trattava non del reato che gli veniva imputato ma praticamente della manifestazione di una opinione su determinati eventi politici; epperò la concessione della autorizzazione a procedere veniva proprio a configurarsi in quegli estremi di persecuzione politica e di limitazione della facoltà di espressione di opinioni per cui la Camera è investita, attraverso le autorizzazioni a procedere, della difesa della libertà dei propri componenti.

Questa è la tesi che io sostenni quando ero relatore di minoranza e che oggi confermo pur non facendo più parte della Giunta delle autorizzazioni a procedere. Pertanto chiedo che la Camera voglia negare l'autorizzazione a procedere contro il collega Almirante.

TARGETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARGETTI. Signor Presidente, ho chiesto di parlare per avere dei chiarimenti. Siamo in materia di responsabilità per reati di stampa: una materia molto delicata, in quanto ritengo che la difesa della libertà di stampa stia a cuore a tutti coloro che dalla stampa non hanno nulla da temere e che in essa ripongono molta fiducia. Ora, a me non risulta chiaro in qual veste si intenda rinviare a giudizio l'onorevole Almi-

rante, perché il responsabile delle pubblicazioni periodiche è appunto il direttore responsabile. La legge — cito a memoria, ma sono nozioni molto comuni — in mancanza del direttore responsabile colpisce l'autore oppure lo stampatore; ma non ho in mente una disposizione della legge sulla stampa che riguardi la responsabilità presunta del direttore politico.

Qui non si devono fare questioni di un collega o di un altro, di un partito o di un altro: ci si deve sforzare tutti di essere più che possibile sereni nell'apprezzare ed esaminare questioni che oggi interessano un partito e domani possono interessare altri partiti e che comunque si riferiscono sempre a quella tutela della libertà di stampa che deve stare a cuore a tutti noi.

Vorrei domandare pertanto all'onorevole relatore per la maggioranza per quale ragione si chiede di procedere contro l'onorevole Almirante, dal momento che qui risulta che si procede già contro il responsabile del giornale. Perché — badi, la Camera — si ammetterebbe un principio molto pericoloso: che ogni volta che si procede contro il responsabile di un giornale si potesse procedere anche contro il responsabile politico. Nella relazione per la maggioranza si adduce come ragione che l'incarico per la pubblicazione sarebbe stato dato al Guerini dall'onorevole Almirante. La cosa non mi sembra chiara, per cui chiederei ai relatori maggiori precisazioni. Se non fossero in grado di darle, proporrei di sospendere l'esame di questa domanda di autorizzazione a procedere, nell'attesa che essa ritorni davanti all'Assemblea con le necessarie delucidazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Targetti pone un problema di notevole gravità giuridica; e mi rendo conto che l'onorevole Schiano, vicepresidente della giunta, il quale sostituisce il relatore onorevole Caccuri — che purtroppo non è più e che tutti ricordiamo con grande rimpianto — potrebbe non essere in grado di fornire il preciso ragguaglio richiesto. Onorevole Schiano?

SCHIANO. Non sono contrario ad un rinvio, come richiesto dall'onorevole Targetti. Debbo però far presente ai colleghi che la Giunta ha seriamente approfondito il problema cui è stato fatto cenno.

Nella specie, vi fu un'ampia discussione anche per la delicata questione qui prospettata. Devo poi rilevare che sono frequenti i casi in cui viene richiesta alla Giunta la autorizzazione a procedere a carico dell'onorevole Almirante per vilipendio alle forze

armate della liberazione o offese alla Resistenza.

La Giunta è dell'avviso che bisogna por termine, una buona volta, a questo continuo vilipendio alle forze della Resistenza e della liberazione su cui sono fondate le nostre istituzioni. Pertanto, sotto ogni aspetto, debbo affermare che la Giunta, in piena coscienza, si è pronunciata per la concessione dell'autorizzazione a procedere e già da qualche tempo ha adottato questa giurisprudenza, nel senso cioè di concedere l'autorizzazione a procedere contro il deputato che abbia commesso vilipendio verso le forze armate della Resistenza.

Né, ripeto, porremmo in non cale, nella nostra decisione, l'altro aspetto, cui si è riferito l'onorevole Targetti. Il problema è stato discusso ampiamente nei suoi particolari, che in questo momento non sono in grado di fornire, non essendomi stato ora consegnato il fascicolo dall'ufficio di segreteria. Se pertanto si dovesse insistere nella richiesta di maggiori delucidazioni, signor Presidente, le dichiaro di ritenermi in grado di soddisfare a tale richiesta in una prossima seduta.

PRESIDENTE. Penso che la proposta di rinvio potrebbe essere accolta, anche perché al Senato non è stata concessa l'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Turchi per lo stesso fatto oggetto della richiesta in esame. Il che postula quanto meno un'ulteriore meditazione.

LUCIFERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Signor Presidente, credo non sia il caso di rinviare. Possiamo deliberare perché, se il Senato ha già preso una decisione nei confronti di uno dei condirettori, la Camera può uniformarsi all'atteggiamento assunto dall'altro ramo del Parlamento evitando così decisioni contrastanti.

MIGLIORI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIGLIORI. Il gruppo della democrazia cristiana non si oppone alla proposta di rinvio. Qualora si dovesse, per altro, deliberare nel merito, il gruppo stesso si uniformerebbe alla proposta della maggioranza della Giunta. Se sussistono le ragioni profilate dall'onorevole Targetti e che potrebbero portare, sul terreno giuridico, ad un proscioglimento per non aver commesso il fatto, o perché il fatto non costituisce reato, vedrà il magistrato ordinario quale risoluzione potrà essere assunta. In questo momento mi sembra opportuno e conseguente aderire al parere della maggioranza della Giunta.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, l'esame di questa domanda è rinviato per dar modo alla Giunta di fornire i chiarimenti richiesti.

(Così rimane stabilito).

Segue la domanda contro il deputato Cacciatore, per il reato di cui all'articolo 414 del codice penale (istigazione a delinquere).

La Giunta ha presentato due relazioni: una di maggioranza, che conclude con la proposta che l'autorizzazione sia negata, e una di minoranza, che conclude con la proposta che l'autorizzazione sia concessa.

Poiché l'onorevole Angiò si è dimesso dalla Giunta per l'esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio e l'onorevole Caccuri è defunto, ha facoltà di parlare, per la maggioranza della Giunta, l'onorevole Schiano.

SCHIANO. La relazione di maggioranza conclude, in conformità alle risultanze dell'ampio dibattito svoltosi in Giunta, con la proposta che l'autorizzazione debba essere negata. Devo in proposito aggiungere che la Giunta, da qualche tempo, si è andata orientando in questo senso: quando il deputato dichiara anche con lettera indirizzata alla Giunta, di non avere pronunciato le parole incriminate o le frasi sconvenienti, la Giunta è portata a credere nel deputato e non nel funzionario di pubblica sicurezza, il quale, nella agitata confusione di un comizio, potrebbe aver frainteso. E ciò specie quando appare chiaro o si rivela il senso di persecuzione politica, di cui sempre la Camera si è preoccupata. Dovremmo ora anche in aula tener conto di questa prassi di cui doverosamente ho ritenuto informarla. Pertanto, come dalla relazione in atti, si propone di negare l'autorizzazione a procedere contro l'onorevole Cacciatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta della minoranza della Giunta, di concedere l'autorizzazione a procedere.

(Non è approvata).

L'autorizzazione a procedere è pertanto negata.

Segue la domanda contro il deputato Angelini Ludovico, per il reato di cui all'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (promozione di riunione in luogo pubblico senza preventivo avviso all'autorità).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1961

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Segue la domanda contro il deputato Speciale, per il reato di cui all'articolo 656 del codice penale (pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Segue la domanda contro il deputato Aliata di Montereale, per il reato di cui all'articolo 556 del codice penale, prima parte, seconda ipotesi (bigamia).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia concessa.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Segue la domanda contro il deputato Pino, per il reato di cui all'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (promozione di riunione in luogo pubblico senza preventivo avviso all'autorità).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Segue la domanda contro il deputato Delfino, per il reato di cui agli articoli 110 e 595, secondo capoverso, del codice penale (diffamazione a mezzo della stampa).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Segue la domanda contro il deputato Grezzi per il reato di cui all'articolo 24 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 (sosta vietata).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Segue la domanda contro il deputato Bufardecì, per il reato di cui all'articolo 656

del codice penale (pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Segue la domanda contro il deputato Lajolo, per il reato di cui agli articoli 81, prima parte, e 341, ultimo capoverso, del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Segue la domanda contro il deputato Gomez D'Ayala, per i reati di cui agli articoli 341, ultimo comma, e 650 del codice penale (oltraggio aggravato a pubblico ufficiale e inosservanza dei provvedimenti dell'autorità).

La Giunta ha presentato due relazioni: una di maggioranza, che conclude con la proposta che l'autorizzazione sia concessa, e una di minoranza, che conclude con la proposta che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare, ha facoltà di parlare per la maggioranza della Giunta, l'onorevole Schiano, dato che l'onorevole Ballesi, relatore per la maggioranza, non fa più parte della Giunta.

SCHIANO. La maggioranza della Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza onorevole Silvestri.

SILVESTRI, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

MIGLIORI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIGLIORI. Il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore della proposta della maggioranza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta della minoranza della Giunta di negare l'autorizzazione a procedere, avvertendo che, se la proposta stessa è respinta, s'intende che la Camera concede l'autorizzazione.

(È approvata).

L'autorizzazione a procedere è pertanto negata.

Segue la domanda contro il deputato Grasso Nicolosi Anna, per i reati di cui agli

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1961

articoli 18 e 24 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (promozione di riunione in luogo pubblico senza preventivo avviso e rifiuto di obbedire all'ordine di scioglimento di detta riunione).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Segue la domanda contro il deputato Lajolo, per il reato di cui agli articoli 57, 81, capoverso, 595, primo e secondo capoverso, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione continuata aggravata a mezzo della stampa).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia concessa.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(Non è approvata).

L'autorizzazione a procedere è pertanto negata.

Segue la domanda contro il deputato Pezzino, per il reato di cui agli articoli 110 e 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia concessa.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(Non è approvata).

L'autorizzazione a procedere è pertanto negata.

Segue la domanda contro il deputato Di Nardo, per il reato di cui all'articolo 24 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (rifiuto di ubbidire all'ordine di scioglimento di pubblica riunione).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Segue la domanda contro il deputato Cianca, per i reati di cui all'articolo 18, quarto capoverso, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, all'articolo 112, n. 1 e 2, del codice penale e all'articolo 24 del predetto testo unico (riunione in luogo

pubblico contrariamente alle prescrizioni dell'autorità e rifiuto di obbedire all'ordine di scioglimento di pubblica riunione).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Segue la domanda contro il deputato Grasso Nicolosi Anna, per il reato di cui all'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (riunione in luogo pubblico non autorizzata).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Segue la domanda contro il deputato Brighenti, per il reato di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (interruzione stradale).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Segue la domanda contro il deputato Brighenti, per il reato di cui agli articoli 112, n. 1 e 614, ultima parte, del codice penale (violazione di domicilio aggravata).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

È così esaurito l'esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio all'ordine del giorno.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1961, n. 2, recante ritocchi al regime fiscale della benzina (2733).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1961, n. 2, recante ritocchi al regime fiscale della benzina.

Dichiaro aperta la discussione generale. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Riccardo Lombardi. Ne ha facoltà.

LOMBARDI RICCARDO. La conversione che viene proposta alla Camera verte sull'identica materia che occasionò un dibattito nel luglio scorso, allorché si trattò di convertire in legge il decreto-legge 16 maggio 1960, n. 406. In quell'occasione, ebbi modo di esporre i profondi motivi di dissenso del gruppo socialista, che non vertevano tanto sulla materia, circoscritta e sostanzialmente modesta del decreto da convertire, quanto sull'indirizzo di politica economica di cui la promulgazione di quel decreto era una efficace testimonianza.

Oggi la situazione è la medesima e medesimi sono i motivi del nostro dissenso. Come nel caso precedente, la questione di carattere strettamente fiscale è pressoché irrilevante. È difficile poter muovere a una proposta di questa natura una contestazione di carattere fiscale che parta dalla considerazione di una diminuzione di entrate in ragione di una proposta di riduzione degli oneri fiscali gravanti sulla benzina.

Noi riteniamo che l'erario non soffrirà in conseguenza di questo provvedimento, giacché la minor quota di partecipazione dello Stato sarà largamente compensata dalla dilatazione del consumo, cosicché tutto fa ritenere che, sia pure nel giro di alcuni mesi, le entrate dello Stato torneranno presto al primitivo livello.

Ben altre sono le ragioni che ci muovono a contestare la validità, l'opportunità, l'efficacia di questo decreto; sono le stesse ragioni che abbiamo già posto in luce nel luglio scorso, allorché si trattò di convertire un analogo decreto-legge e quando, in sede più impegnativa, quella dell'esame dei bilanci finanziari, si discusse dell'indirizzo generale della politica economica del Governo.

Ieri, come oggi, la Camera si trovava e si trova dinanzi alla scelta tra una politica di espansione e una politica di sviluppo, scelta che postula necessariamente la determinazione di una scala di priorità. Ora il provvedimento in esame ha un suo incontestabile valore ove si scelga una politica di semplice espansione, la quale conduca a stimolare e a sollecitare l'ala marciante, più dinamica, del settore produttivo nazionale, in modo che, attraverso gli effetti moltiplicatori di questa espansione, si pervenga ad una dilatazione della produzione e del reddito. Da questo punto di vista la politica dell'incremento e della forzatura dell'automobilismo e della motorizzazione privata in genere ha scelto bene il suo campo d'applicazione, per l'indiscusso carattere propulsivo del settore automobilistico,

che ha assunto il ruolo ricoperto in altri tempi dal settore dell'edilizia: quando l'edilizia va, tutto va, si diceva ieri; oggi si può dire che, quando la produzione automobilistica va, vanno anche numerosi altri settori (gomme, tappezzeria, carburanti, strade) che ne seguono il dinamismo di espansione.

Ma, appunto perché sollecita una politica di espansione e non di sviluppo, il provvedimento in esame suscita la nostra opposizione. In termini non di bilancio dello Stato, ma di bilancio economico nazionale, infatti, il potenziamento del settore automobilistico si risolve in un autentico accaparramento preventivo di risorse disponibili, le quali vengono quindi sottratte ad altri fini. Poiché in politica economica occorre necessariamente operare scelte alternative, è chiaro che l'orientarsi verso la priorità della motorizzazione privata determina l'afflusso verso questo settore produttivo di una notevole aliquota del reddito nazionale potenzialmente disponibile per altre scelte.

La Camera dovrebbe avere ben chiaro tale carattere di scelta che questo provvedimento, in apparenza così modesto, in definitiva riveste; il decreto ministeriale rappresenta infatti l'anello di una catena che contribuisce a determinare, in modo abbastanza coerente, una politica economica del Governo che noi respingiamo nel suo complesso.

È chiaro che quando abbiamo accettato una scala di priorità, redatta sulla base di una certa scala di bisogni, e poniamo al vertice di questa scala certe priorità massime, nel caso in questione la motorizzazione privata, con ciò stesso dobbiamo renderci conto, tanto più in una sede responsabile come quella del Parlamento, che noi abbiamo distolto i fondi disponibili per altre scelte.

Dissi allora, quando discutemmo il precedente analogo decreto-legge, che accogliere la priorità nella motorizzazione privata significa stabilire una priorità secondaria e remota per bisogni più urgenti, quali, in linea principale, la scuola, la ricerca scientifica, la redenzione del Mezzogiorno.

Il caso si ripete ancora oggi. È questo un dibattito che nel mondo politico — e non solo del nostro paese — dura da un pezzo e che si è esteso perfino a paesi dove una politica come oggi ci si ripropetta con questo provvedimento dovrebbe avere condizioni di successo ed anche di legittimità ben maggiori che nel nostro.

Sarà noto certamente al Governo che ha presentato il decreto-legge, che proprio in Inghilterra, in questo momento, si discute

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1961

molto seriamente, suscitando una notevole opposizione da parte di settori imponenti dell'opinione pubblica, sulla validità della forzatura della politica automobilistica privata, quale è perseguita dal governo britannico. Così, in un paese che ha già risolto taluni, non tutti, problemi di struttura elementari che noi in Italia non dico abbiamo risolto, ma neppure affrontato; in un paese che ha raggiunto una media di soddisfazione dei bisogni medi, oltre quelli elementari, abbastanza elevata, tanto da conseguire in certa misura uno stato di benessere; anche in questo paese si giudica inopportuno e pericoloso un tipo di forzatura per l'industria automobilistica privata, la quale, concentrando enormi disponibilità di risorse ed accaparrando una quota estremamente rilevante a favore di un settore, quale quello della motorizzazione, estremamente dinamico, introduce elementi di fragilità e precarietà in tutto il sistema economico del paese. Questo perché una eventuale crisi del settore automobilistico, quando su di esso sono state concentrate somme così imponenti di mezzi collettivi disponibili, è capace di travolgere, in caso di congiuntura sfavorevole, tutto il sistema su cui basa l'equilibrio economico del paese.

Se queste preoccupazioni si fanno strada in maniera sufficientemente aperta e abbastanza impressionante in un paese come l'Inghilterra, io mi domando se in Italia non abbiamo più ragioni di preoccuparci di ciò di quante non ne abbiano altri paesi. Nel nostro paese continuiamo con un sistema che si traduce in realtà, e nonostante, le apparenze, in un'autentica dilapidazione. Si può infatti dilapidare assegnando una priorità illegittima a tipi di consumo corrispondenti ad una certa scala di bisogni sui quali il Parlamento, nel momento di accettare l'anello di questa catena, deve avere la possibilità e la responsabilità di pronunziarsi.

Noi accettiamo con una grande leggerezza una scala di bisogni che da un certo punto di vista è legittima, la scala di alcune categorie rispettabili del nostro paese, la scala dei bisogni prioritari di ceti assai robusti dal punto di vista del reddito; ed a questa scelta prioritaria partecipano anche ceti elevati, ceti medi e persino la classe operaia.

Resta da vedere però fino a qual punto noi di questa parte possiamo accettare una scala di bisogni che è tipica di una certa classe o se non dobbiamo, nell'interesse della collettività (che coincide con quella dei ceti

sprovveduti e meno difesi, oltre che con quella delle regioni più sacrificate) domandare un capovolgimento di questo criterio. Si tratta di avere chiara coscienza che la scelta che facciamo non è neutrale. Approvando oggi l'indirizzo del Governo in questa sua politica che ha avuto diverse fasi, ma tutte concordate ad un certo fine, noi avremo approvato tutto un tipo di politica, le cui conseguenze vanno ben al di là di quanto non sia dato di vedere dai risultati immediati; cioè le conseguenze sono enormemente moltiplicate rispetto alla modestia dei risultati immediati che si possono conseguire.

Con il soddisfacimento di alcuni bisogni, di alcune richieste, di alcune ambizioni di determinati settori di consumatori italiani, si realizza una scelta la quale rende impossibile per l'avvenire il soddisfacimento di bisogni ben più importanti. Quando ho parlato dei bisogni prioritari della scuola, evidentemente ho fatto il caso-limite, ma che rivela l'importanza delle conseguenze dell'azione di politica economica che il Governo ci chiede di approvare.

Il provvedimento di oggi si inserisce dunque in una catena di provvedimenti tendenti a forzare l'espansione della politica automobilistica privata. È una politica attraverso la quale si vorrebbe passare dai due milioni di autovetture a quattro ruote oggi circolanti e dai cinque milioni ai due ruote al loro raddoppio, in un determinato numero di anni. Questo renderà necessaria, senza dubbio, tutta una serie di spese imponenti, che vanno dalle strade all'industria della gomma, a quella dei carburanti, a quella alberghiera, alla tappezzeria, all'industria vetraria, ecc. Si tratta di somme immense che saranno movimentate.

Noi siamo d'accordo sul fatto che certe somme vadano movimentate: non siamo per una politica di malthusianesimo finanziario e di ristagno, ma per una politica di espansione che sia, nello stesso tempo, una politica di sviluppo con una certa selettività, cioè secondo una scelta di bisogni da soddisfare, la quale non tenga conto della pura capacità attuale di acquisto, ma che sia orientata da una visione prospettica.

In un paese come il nostro, in cui abbiamo bisogno di prospettive (come è stato anche posto in luce nel corso del recente dibattito sulla politica nel Mezzogiorno), tutti i problemi economici nazionali si riducono a questo: come impiegare, nella prospettiva di alcuni anni, il più ed il meglio delle risorse disponibili per investimenti che determinino lo sviluppo di altre attività produttive.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1961

Oggi noi assistiamo ad una politica facile, ad una politica demagogica, ad una politica che può condurre assai lontano, ma su una strada sbagliata. Per queste ragioni che esponemmo anche in sede di conversione in legge del precedente provvedimento, noi ci dichiariamo contrari alla conversione.

Debbo spiegare la ragione per cui, pur con una identità di motivazioni, veniamo ad una decisione diversa da quella che prendemmo nel luglio scorso. In quell'epoca, in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 406, che poi divenne la legge n. 2156, pur avendo accentuato e precisato le argomentazioni che oggi ho riassunto, dichiarandoci contrari a questo tipo di politica, dichiarammo di votare a favore. Ciò facemmo per una ragione assai semplice: dichiarammo che non avevamo scelta fra una politica di sviluppo ed una politica di espansione. La sola politica che il Governo ci proponeva era una politica di espansione; ove noi avessimo negato i mezzi per questo tipo di politica, ove avessimo arrestato la tendenza a concentrare i fondi per soddisfare consumi di questa natura, noi non avevamo nessuna garanzia che il Governo non avrebbe indirizzato le risorse nazionali verso altri settori aventi un ancor minore carattere di priorità. È questa la perplessità che ha sempre animato e che ha determinato certe incertezze nel nostro gruppo. Ma questa volta si tratta di dire basta ad una politica di semplice espansione, ad una politica cioè che io definisco di autentica dilapidazione, nonostante l'apparenza di corsa frettolosa incontro a certe aspirazioni. È una politica che ad un certo punto deve avere un fermo e che deve essere tradotta in modo esplicito ed anche sintomatico nella coscienza delle masse popolari.

Noi non possiamo più consentire che sotto il pretesto di andare incontro con largo spirito demagogico, ripeto, a certe richieste di carattere popolare, con la disposizione anche di sottostare alle pressioni del gruppo di pressione che diventa sempre più numeroso di coloro che sono montati su quattro ruote, si ponga in serio pericolo quello che è più impegnativo e che può costituire una politica reale di sviluppo.

In tal modo si finisce per accaparrare delle risorse che il giorno in cui saranno accaparrate determineranno automaticamente, senza possibilità di arresto, un processo di impulso verso una certa politica, la quale ci condurrà sempre più lontani. Il giorno in cui avremo determinato, attraverso questo provvedimento, come già attraverso i precedenti,

e come presumibilmente continueremo a fare in futuro, un certo processo di forzamento del trasporto privato su strada, noi non saremo più in grado di poterlo fermare, perché è chiaro che un processo incide sull'altro. Infatti, attraverso una politica che forzi l'uso dell'automobile, si avrà corrispondentemente l'aumento delle strade, delle autostrade e dei servizi connessi; e questo sviluppo delle strade ed autostrade reagirà a sua volta sulla produzione automobilistica, rendendone necessaria una espansione ulteriore che si sottrarrà a qualsiasi determinazione pratica da parte del Parlamento. Dobbiamo quindi avere la coscienza di riconoscere che su questa strada acceleriamo un processo che ci sfuggirà dalle mani e che non avremo nessun potere di controllare o di arrestare.

Noi dichiariamo pertanto che voteremo risolutamente contro, affrontando l'impopolarità che ci potrà derivare da un atteggiamento di questa natura. Intendiamo assumere le nostre responsabilità e dire di no ad un provvedimento che tende a sviluppare una politica economica i cui risultati sappiamo essere negativi e che, oltre tutto, sono di natura tale da sfuggire ad ogni possibilità di freno e tanto più di arresto.

Naturalmente, oltre a motivare, come mi sono studiato di fare, questo nostro «no», desideriamo anche richiamare un elemento che può sembrare secondario, ma che a nostro avviso ha la sua importanza. Volevo dire che è strano che nel momento in cui il Governo provvede a diminuire l'imposta di fabbricazione e l'imposta generale sull'entrata sui prodotti della motorizzazione, non provveda contemporaneamente ad una analoga diminuzione per gli oli combustibili necessari all'industria ed alla produzione. È una stranezza, veramente, che con la sua anormalità serve a qualificare ancora di più il carattere di questo provvedimento, provvedimento incitatore di determinati consumi e che si poteva comprendere in certi momenti, come sollecitazione in caso di congiuntura decrescente, di congiuntura bassa, come mezzo acceleratore di congiuntura, ma non come strumento di politica economica a carattere permanente come la sostanza del provvedimento stesso indica; provvedimento di conseguenza contrario a qualsiasi politica economica diretta a risolvere concretamente i bisogni reali e non i bisogni fittizi del nostro paese. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Servello. Ne ha facoltà.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1961

SERVELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, più volte mi sono occupato di questioni petrolifere; del resto, assai prima di quando il ministro, onorevole Preti, giurava che era impossibile rinunciare alla sovrimposta sulla benzina senza compromettere le finanze italiane, mentre oggi la benzina, proprio per iniziativa del ministero, viene ribassata da 100 a 96 lire.

Ogni volta che sono intervenuto in argomento, ho invocato l'adozione da parte del Governo di una politica finanziaria e fiscale dell'energia, di ogni specie di energia, organica e coerente, il cui scopo logicamente dovrebbe essere soprattutto di fornire all'industria energia elettrica al minor prezzo possibile. Ma questo non si è potuto mai ottenere. Vi sono dei misteri insondabili nel nostro edificio fiscale.

Non sono trascorsi, del resto, molti mesi che un altro ministro dichiarava dover le partecipazioni statali vivere in una casa di vetro, in modo che tutto fosse perfettamente chiaro al pubblico. Adesso dalla casa di vetro siamo passati a una casa in cemento armato, con pareti ben solide e impenetrabili. Uno dei misteri difficilmente penetrabili deriva appunto dal disegno di legge oggi in discussione.

Esso sembra, a prima vista, semplicissimo, ma così non è. Questo nuovo ribasso sulla benzina è il risultato di una diminuzione dell'imposta generale sull'entrata, più una diminuzione dell'imposta di fabbricazione fino a raggiungere lire 4 al litro. La diminuzione del prezzo della benzina ottenuta con la diminuzione degli enormi balzelli che gravano su questo carburante in modo da avvicinarsi a quel prezzo medio europeo che un giorno o l'altro dovremo pure concordare con i soci del mercato comune e che si aggirerà sulle lire 80 al litro, non può che farci evidentemente piacere. Ma chiunque sia un poco al corrente, onorevole ministro, di questioni del genere deve domandarsi perchè si riduce il prezzo della sola benzina quando dalle nostre raffinerie, oltre alla benzina, escono contemporaneamente molti altri prodotti della distillazione indispensabili all'industria, specialmente l'olio combustibile che è impiegato in tanti impianti produttori di energia.

Come si sa, il prezzo dell'olio combustibile è legato a quello del metano e oggi si verifica questo fatto curioso: che la benzina è sensibilmente scesa di prezzo, mentre l'olio combustibile è mantenuto a un prezzo ingiustificatamente elevato.

Ho già espresso queste mie riserve in sede di Commissione finanze e tesoro e ne ho ricevuto, per la verità, me lo permetta il signor ministro, una risposta insoddisfacente, con un rinvio a una discussione più ampia in sede di dibattito sui bilanci finanziari e delle partecipazioni statali. Voglio insistere in questa sede. Il Comitato interministeriale dei prezzi, che dovrebbe essere l'arbitro in materia e determinare appunto quella politica finanziaria e fiscale dell'energia chiara e coerente che io invoco, sembra stia al bivio tra due opinioni contraddittorie.

La prima, che un tempo aveva la sua approvazione, era che i prezzi venissero determinati in base alla cosiddetta parità di importazione. Tale metodo è sostenuto dalle società petrolifere private come il più logico e naturale. Ma vi è il metodo sostenuto dall'E. N. I., che consiglia di basare i prezzi sul costo medio di produzione delle raffinerie nazionali, maggiorato delle spese medie di distribuzione e il tutto ripartito fra i prodotti della raffinazione a seconda di una scala di valori che il comitato stesso dovrebbe razionalmente stabilire.

Ciascuno comprende come l'industria, specialmente l'industria petrolifera che gioca su margini minimi di guadagno, debba avere una certa sicurezza del domani per poter garantire gli approvvigionamenti e non possa vivere tranquillo e far vivere tranquillo il paese, se corre il rischio di trovarsi da un momento all'altro di fronte ad *ukase* che, modificando profondamente o addirittura svisando i rapporti fra i prezzi, obblighi a una vera rivoluzione, sempre dannosa, delle previsioni effettuate. Ma il C. I. P., piuttosto che attenersi alla realtà delle cose, sembra restare fra il sì e il no ed essere quindi di volta in volta di parere contrario, giustificando certe decisioni con i cosiddetti criteri sociali che non sono precisamente criteri economici, anzi molte volte sono in contrasto con essi.

Ad ogni modo, se il prezzo della benzina interessa in Italia circa sei milioni di motociclisti e automobilisti, che hanno modo di far sentire chiaramente la loro voce, il prezzo del carburante agricolo interessa più di venti milioni di agricoltori e tutti sappiamo quale interesse di motorizzarsi abbia l'agricoltura. Infine il prezzo dell'olio combustibile interessa non solo in modo vitale l'industria, che ha più di nove milioni di lavoratori, ma anche gran parte della popolazione che, in specie nell'Italia settentrionale, si riscalda nell'inverno con l'olio combustibile.

Per fissare bene le idee, occorre intanto tener presente che il consumo della benzina non è presso di noi, ed anche altrove, il consumo maggiore nei riguardi dell'insieme dei prodotti petroliferi ottenuti dalla raffinazione. Le percentuali di impiego di tali prodotti, e cioè le percentuali dei nostri consumi, sono le seguenti: per la benzina, 15,13 per cento; per il petrolio illuminante, 0,26 per cento; per il petrolio agricolo, 0,76 per cento; per il gasolio per autotrazione, 12,93 per cento; per il gasolio agricolo, 4,96 per cento; per l'olio combustibile denso, 65,96 per cento.

Non intendo soffermarmi a lungo su calcoli e cifre, ma mi accontenterò di dire che, secondo i calcoli più precisi, con il metodo basato sui costi che l'E. N. I. ha proposto, le raffinerie perdono in complesso 2.092,98 lire per tonnellata, considerando i margini di distribuzione applicati dal C. I. P. prima del maggio del 1960 e invece lire 3.882,54, se si tiene conto dei costi reali della distribuzione.

L'opinione delle società petrolifere private, secondo le quali si deve applicare un metodo che riporti i prezzi di vendita in Italia in linea con i prezzi praticati dagli altri paesi, che regolano i loro listini sulla parità delle importazioni, è che il ricavo delle raffinerie risulta inferiore di sole 804,33 lire per tonnellata di greggio lavorato.

Questa è la grave situazione in cui si trovano le aziende petrolifere; non sembra perciò logico ridurre il solo prezzo della benzina, senza ritoccare tutto l'insieme dei prezzi degli altri prodotti. Infatti, se si consulta la scala dei valori creatasi in Italia dopo le ultime decisioni del C. I. P. per suggestione dell'E. N. I., si avverte il fatto assurdo che il prezzo *extra* raffinaria, il prezzo cioè del prodotto consegnato all'uscita dalla raffinaria, è per la benzina meno della metà di quello del petrolio, inferiore di un terzo a quello del gasolio e quasi uguale a quello dell'olio combustibile, se si deducono naturalmente dal prezzo di vendita le spese reali di distribuzione.

Se con questo incomprensibile sistema si vogliono spingere le società produttrici e distillatrici ad abbandonare il mercato italiano, lasciando tutto nelle mani del monopolio E. N. I., lo si dica chiaramente. Ma si rifletta allo sconvolgimento che un simile sistema produrrebbe sia nel campo nazionale sia in quello internazionale. È chiaro che l'E. N. I. può seguire questa politica e vendere la benzina sottocosto perché si rifà largamente

col metano, che è un campo di profitto senza fine.

Come ho sopra ricordato, il prezzo del metano è agganciato, non si sa perché, a quello dell'olio combustibile nella misura del 91 per cento, calcolando che il potere calorifico del metano è appunto pari al 91 per cento di quello dell'olio combustibile. Come si vede, l'E. N. I. cambia di metro nel valutare i prezzi dei suoi prodotti a seconda che gli conviene e lo Stato finge di trovare giusto tutto ciò. In tal modo il metano è l'unica fonte di energia il cui prezzo alla vendita non è stabilito in base ai costi di produzione più le imposte, ma con un agganciamento al prezzo di un'altra fonte di energia, l'olio combustibile. Il prezzo di questo è *tabù*. Solo l'onorevole Tambroni ebbe il coraggio di ridurlo, della somma irrisoria, del resto, di 600 lire per tonnellata.

Il calcolo di quanto l'E. N. I. guadagna con il metano è ben noto, almeno secondo le cifre che l'E. N. I. stesso ha pubblicato: se ci si vuole credere, altrimenti è lo stesso.

Nel 1960 la vendita di metano è ammontata a cinque miliardi di metri cubi, prescintendo dai due miliardi di metri cubi destinati alle industrie chimiche dell'E. N. I. stesso, che sono sgravate da ogni imposta.

L'olio combustibile ha un prezzo di vendita al pubblico di lire 13,20 al chilogrammo, comprendenti lire 2,50 di imposta e lire 0,52 di I. G. E. Il metano ha un prezzo di lire 12 al metro cubo e paga una sola lira di imposta di fabbricazione e 42 centesimi di I. G. E. Insomma il prezzo dei due prodotti al netto di imposte è di lire 10,172 per l'olio e 10,58 per il metano. Siccome in Italia l'E. N. I. ha il monopolio della produzione del metano, senza pagare alcuna *royalty* allo Stato, intasca come utile tutto quello che gli altri produttori e anzitutto quelli di olio combustibile pagano ai governi locali.

Ma vi è di più. Non si spiega, se i due prodotti sono agganciati, perché le imposte siano così differenti. È un altro privilegio dell'E. N. I. che frutta all'ente, come è stato calcolato, un'altra rendita di circa 6 miliardi e 700 milioni l'anno. Di fronte agli incassi dell'E. N. I., che si aggirano sui 50 miliardi netti, è poco, ma è qualche cosa. Dove vadano a finire poi realmente tutte queste decine di miliardi guadagnate dall'E. N. I. è un'altra questione. L'onorevole ministro ha parlato in Commissione di reinvestimenti ed ha avuto l'amabilità di informarci che qualche tempo fa vi è stata da parte dello Stato una richiesta di fondi all'E. N. I., e quando gli

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1961

abbiamo chiesto di quale entità essa fosse ha parlato di un miliardo: ben poca cosa, in tanti anni, una elargizione del genere da parte dell'Ente nazionale idrocarburi, che su questa voce realizza guadagni estremamente alti.

Certo è che ci troviamo di fronte a questa strana figura di un'azienda che giustifica il suo monopolio statale con l'interesse generale avverso al vile produttore privato che guadagnerebbe nella vendita e che all'atto pratico mantiene prezzi di monopolio talmente alti che guadagna più di qualsiasi altro monopolio privato, senza però che lo Stato gli domandi realmente dove vada a finire tutto il denaro pagato dai cittadini contribuenti.

I colleghi socialisti fanno molto spesso dei discorsi sulla politica di espansione, sulle prospettive di sviluppo economico del nostro paese; ma io non riesco mai con loro ad agganciare un discorso sul problema del metano e sugli altissimi profitti che l'Ente nazionale idrocarburi realizza in questo campo, senza dare poi esatto conto di quello che è il reinvestimento, sull'utilità di taluni investimenti in Italia e all'estero che l'E. N. I. fa secondo una sua linea direttrice di politica economica che il Parlamento non conosce. I socialisti probabilmente la conoscono, ma preferiscono tenerla riservata alla propria personale e non disinteressata cognizione.

Un'altra incongruenza del nostro sistema fiscale petrolifero si riscontra nel gasolio. Questo combustibile all'estero serve per coprire il maggiore consumo del riscaldamento domestico e presenta il vantaggio che non lascia residui di combustione, mentre da noi con l'uso della nafta abbiamo le città impestate dal fumo e da altri prodotti velenosi, questione alla quale bisognerà urgentemente provvedere.

Ma per il fisco italiano, il gasolio non è un combustibile: esso è un carburante, poiché effettivamente si può impiegare in motori speciali a gasolio. Negli altri paesi la tassazione di questo prodotto è duplice e cioè forte per quello destinato all'autotrazione e insignificante per quello destinato al riscaldamento. È facile al fisco trovare un sistema per garantirsi da abusi. Sta di fatto che da noi si impiegano circa due milioni di tonnellate all'anno di gasolio per i motori e nulla come combustibile, dato l'altissimo costo, mentre ad esempio in Germania si consumano in media 4 milioni e 400 mila tonnellate di gasolio per motori e 4 milioni e 900 mila di gasolio come combustibile.

In Francia il gasolio come combustibile ha un consumo quasi triplo che come carburante, in Svizzera all'incirca quadruplo. Ora in Italia il gasolio è tassato senza distinzione lire 60.875 per tonnellata, mentre in Germania è tassato 33.954 lire la tonnellata di gasolio per autotrazione e solo lire 1.492 la tonnellata di gasolio per riscaldamento. Ora, se noi adottassimo ad esempio la tassazione francese — rispettivamente di lire 55.664 e lire 2.225 — avremmo certamente un consumo pari a quello della Francia, previsto nel 1960 in tonnellate 3 milioni e mezzo per il riscaldamento. Su questa base lo Stato incasserebbe 15 miliardi, i quali poi aumenterebbero con il diffondersi dell'uso di questo combustibile così pratico ed igienico, come sopra ho detto. Ma il nostro sistema fiscale, come risulta da quelle brevi cifre che ho esposto, o si piega ad interessi particolari, o vive con mezzo secolo di ritardo.

Questi ed altri — che mi riservo di sviluppare nella discussione dei bilanci finanziari e delle partecipazioni statali — sono i motivi che spiegano il nostro dubbio sulla conversione in legge del decreto in esame. Un dubbio che investe tutta la politica governativa sulle fonti di energia; politica contraddittoria, incoerente e sovente demagogica; politica che giustificerebbe il nostro voto contrario se non ci trovassimo dinanzi ad un decreto-legge che — sia pure con una visione particolarissima, settoriale, miope sotto taluni aspetti — favorisce vaste categorie di cittadini.

Per questo, pur con le riserve di fondo che ho delineato, il Movimento sociale italiano darà il suo voto favorevole alla conversione in legge del decreto recante ritocchi al regime fiscale sulla benzina.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Failla, il quale ha presentato il seguente ordine del giorno, firmato anche dai deputati Faletra e Sulotto:

« La Camera,

giudicando che il provvedimento di riduzione del prezzo della benzina e del gasolio preso isolatamente, determina ulteriori e gravi distorsioni nella struttura degli investimenti e dei consumi e che, quindi, non debba rimanere isolato ma inquadrato in una organica politica di controllo e riduzione dei prezzi e di sgravi fiscali, diretta a favorire l'espansione dei consumi popolari e un equilibrato sviluppo economico,

impegna il Governo:

1°) a prendere in esame la necessità di ridurre i prezzi dell'energia elettrica, del ce-

mento, dell'acciaio e di altre materie prime e semilavorati di largo consumo da parte delle piccole e medie industrie e di trasformazione; di ridurre i prezzi dei medicinali; di ridurre i prezzi dei concimi chimici, attraverso (benzina e gasolio compresi) la riduzione drastica dei profitti di monopolio che possono essere agevolmente accertati mediante un funzionamento democratico del C.I.P.;

2°) a evitare aggravii fiscali, per altro già preventivati dal Governo, attraverso l'aumento di imposte dirette a carico dei lavoratori, o attraverso l'aumento delle tasse di licenza per commercianti, artigiani, cacciatori e altre numerose categorie di cittadini ».

L'onorevole Failla ha facoltà di parlare.

FAILLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci fa piacere — dobbiamo confessarlo — che ministro, relatore, deputati della maggioranza ricordino la nostra battaglia contro il sovrapprezzo Suez, cioè contro un provvedimento che, dal punto di vista generale, non appariva e non era elemento sia pur modesto, di una politica economica di sviluppo, mentre dal punto di vista fiscale era palesemente sbagliato e dal punto di vista della vita e della legalità democratica rappresentava un affronto al Parlamento ed una violazione delle norme costituzionali.

E ci piace che si rammentino tutte le altre iniziative del nostro gruppo per la riduzione del prezzo dei carburanti e per il riconoscimento di aspetti non più secondari della vita moderna, collegati alle esigenze di lavoro ed anche di svago di larghi strati popolari e quindi al problema di particolari agevolazioni per la motorizzazione povera e di massa.

Ma è fin troppo ovvio che una seria azione fiscale e di controllo sui prezzi non può non inquadrarsi in un contesto organico, che noi abbiamo sempre indicato attraverso la rivendicazione di una politica generale di sviluppo economico equilibrato. Né è il caso di ricordare che ogni misura economica o anche soltanto finanziaria, ed anche la più modesta, non può prescindere — già lo ricordava efficacemente l'onorevole Riccardo Lombardi — da certe scelte di fondo la cui imprescindibile necessità scaturisce nel nostro paese dalla pesante ipoteca monopolistica che grava su ogni aspetto della vita italiana e da distorsioni e contraddizioni strutturali tanto gravi quanto note, come gli squilibri territoriali dello sviluppo economico e civile, l'arretratezza e la crisi dell'agricoltura, il problema della difesa e dell'espansione della pic-

cola iniziativa economica o, se volete, di tutto il settore non monopolistico dell'iniziativa in campo industriale, dell'artigianato e via dicendo.

Ogni singolo provvedimento, qualunque sia la sua reale portata, non può esaminarsi come cosa astratta, a sé stante, sulla base di esigenze settoriali. Ed è così che anche una limitata riduzione fiscale sulla benzina, come quella che oggi ci viene proposta, non può non collegarsi a problemi di indirizzo generale e di scelte di politica economica.

La forzatura del settore della motorizzazione, e quindi dell'industria automobilistica, delle costruzioni stradali e di tutte le opere connesse, non può non riproporre la questione dell'assoluta carenza di misure governative che garantiscano un minimo di decentramento industriale contro il sempre più grave divario fra nord e sud, ed oggi, del resto, anche fra zona e zona della stessa Italia centro-settentrionale. Basti pensare, a questo proposito, al piano di investimenti industriali della Fiat e alla sua prevista concentrazione in una zona molto ristretta del paese.

Ma anche solo in termini di politica dei prezzi, anche a non voler porre problemi come quelli della scuola e della cultura che giustamente poneva poc'anzi l'onorevole Riccardo Lombardi, non si può sfuggire a tutta una serie di questioni che si pongono qualunque sia la portata di un singolo provvedimento parziale, settoriale, che di volta in volta viene avanzato dal Governo. Perché si dovrebbe, ad esempio, discutere solo di carburanti, anzi d'un solo carburante, della benzina, e non discutere di tutto il settore energetico e poi dei prezzi dei fertilizzanti, del cemento, dell'acciaio, dei semilavorati?

E anche se guardassimo soltanto ai bisogni delle larghe masse, potremmo dimenticare — tanto per fare alcuni esempi — il settore alimentare (siamo di fronte ad aumenti del prezzo del pane e dello zucchero) e il gravissimo problema del prezzo dei medicinali?

La nostra critica di fondo, dunque, la nostra avversione alla linea del Governo ed alla voluta frammentarietà dei provvedimenti che ci vengono di volta in volta sottoposti non è in contrasto, come qualcuno pretenderebbe, con le posizioni che abbiamo assunto e che continueremo ad assumere, in un quadro organico preciso, per la difesa di singoli settori economici, tra cui si pone senza dubbio, come degna di attenzione e di aiuto, ma entro limiti precisi, la motorizzazione popolare e di massa.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1961

Il Governo centrista si sforza di minimizzare il significato e la portata di questo decreto. Si tratta — non vi è dubbio — di un provvedimento di modeste proporzioni, ma esso si inserisce in una politica che discende da scelte di fondo.

Questo provvedimento, modesto quanto si voglia, si colloca in un contesto politico che si esprime nel fallimento della politica meridionalistica perseguita dalla democrazia cristiana e dalla destra, nel cosiddetto « piano verde », nell'insabbiamento delle proposte di legge per il controllo sui monopoli, di quelle per la nazionalizzazione del settore elettrico e per una pianificazione democratica della politica energetica nel suo complesso.

Modesto quanto si voglia, questo provvedimento assume il carattere di una delle tante misure che è poco, compagno Lombardi, definire soltanto demagogiche. Vi è certo una esigenza di copertura propagandistica e demagogica a cui il Governo è sensibile; ma non vi è dubbio che misure di questo genere sono oggi reclamate da alcuni dei grandi gruppi economici dominanti e sono reclamate in una determinata fase di congiuntura ed in rapporto a preoccupazioni che non hanno nulla a che vedere né con una politica di sviluppo né con il desiderio di favorire il consumatore ed il contribuente. Prova ne sia che questo decreto è entrato in vigore proprio negli stessi giorni in cui, per sostenere la politica di spesa pubblica voluta dai monopoli, si ricorre a pesanti inasprimenti fiscali, come quelli sulle concessioni governative che tanto giustificato malumore stanno determinando nel paese. E si preannunziano nuovi aumenti perfino della ricchezza mobile gravante sui redditi di lavoro.

Ella sa bene, onorevole ministro, che in sede di Commissione questo decreto sulla benzina non sarebbe stato approvato neanche dalla maggioranza governativa se ella non si fosse deciso a fare macchina indietro — almeno parzialmente — e a rassicurare che i redditi di lavoro, almeno fino ad un certo limite, si cercherà di escluderli dagli inasprimenti fiscali allo studio. Dichiarazione di cui non sfugge la voluta genericità, anche se i deputati della maggioranza han voluto appagarsene.

Avendo compiuto la sua inequivocabile scelta, il Governo centrista non si preoccupa né di avviare — sia pur timidamente — un'effettiva politica di sviluppo economico, né di difendere — come dichiarava per pura preoccupazione di copertura propagandistica —

un settore qualsiasi di contribuenti e di consumatori.

Noi abbiamo sempre difeso la motorizzazione popolare, come dimostrano le nostre iniziative nel paese e nel Parlamento, e tutti sanno che alcune di tali iniziative sono state coronate da buoni successi ed hanno avuto anche certe ripercussioni di carattere politico generale di cui l'onorevole Fanfani certamente si ricorda.

Ma voi? Voi, onorevoli colleghi della maggioranza, non potete certamente sostenere che vi preoccupiate dell'operaio e del bracciante che si recano al lavoro con la motoretta o la motocicletta, del commerciante o dell'artigiano che son costretti a comprare il vecchio, arretrato « macinino » o la piccola cilindrata, dell'impiegato, del piccolo professionista, del modesto imprenditore, per cui l'automobile è uno strumento di lavoro. Se ve ne foste davvero preoccupati, si sarebbe arrivati alla revisione delle tasse di circolazione in modo da far pagare di meno a chi possiede automezzi più vecchi e meno efficienti. Ma questo non conviene alla politica di forzatura del settore della produzione automobilistica.

Se ve ne preoccupaste, non continuereste a dichiararvi nemici irriducibili delle macchine che impiegano carburanti più poveri e meno costosi, come il gas liquido, contro cui ella, onorevole ministro, continua a lanciare le sue frecce. Non mi occupo della questione degli oli pesanti, cui già hanno efficacemente accennato altri oratori.

Se vi preoccupaste davvero degli utenti poveri, non sareste contrari alla determinazione di un limite ragionevole, stabilito dalla legge, per i premi di assicurazione contro i danni causati a terzi che ogni automobilista ed ogni motociclista dovrà pagare non appena la legge sancirà l'obbligatorietà dell'assicurazione stessa.

Tra i sette milioni di utenti di automobili e motociclette, pochi sono ancora coloro i quali sanno che la maggioranza ed il Governo, mentre riducono di poche lire il prezzo della benzina, si apprestano a lasciarli in balia di alcune grandi società private di assicurazione, le quali non appena sarà varata l'obbligatorietà dell'assicurazione stessa, potranno praticamente imporre i premi che vorranno, cioè delle vere e proprie taglie, vere e proprie pesantissime tasse sugli automobilisti e sui motociclisti anche più modesti, senza discriminazione e senza un minimo di difesa da parte dello Stato.

E allora c'è da domandarsi di che cosa vi siate preoccupati in realtà emanando questo decreto. Non sono pochi, ormai, i cittadini che han capito che la Fiat, in rapporto con la congiuntura economica interna ed internazionale, ha di volta in volta interesse a questo o a quel prezzo dei carburanti, a questo o a quel livello dei costi di esercizio degli automezzi. Se i governi succedutisi in questi ultimi anni fossero stati davvero solleciti degli interessi degli automobilisti, resterebbe da dimostrare come mai si siano interessati così attivamente del prezzo della benzina (magari capovolgendo, a seconda delle esigenze congiunturali dei monopoli, le proprie predilezioni per il rialzo o per il ribasso, così come è avvenuto e avviene all'onorevole Fanfani ed ai governi da lui presieduti), ma non si sono mai neppure sognati, non dico di eliminare, ma quanto meno di ridurre la protezione doganale di cui godono i grandi monopoli automobilistici.

Accanto agli interessi della Fiat, non mancano evidentemente quelli di altri gruppi: i monopoli del cemento, i potenti gruppi imprenditoriali interessati alla costruzione ed all'utenza delle autostrade.

Ma vorrei richiamare un aspetto della questione che riguarda più specificamente la linea delle società petrolifere facenti capo al cartello anglo-americano e la linea che il governo ha seguito a proposito delle pressanti richieste che da questi gruppi gli sono pervenute.

La Camera ha presente che negli ultimi tempi, ogni qualvolta si è addivenuti ad una riduzione del prezzo di vendita della benzina e dei carburanti, vi si è giunti attraverso una duplice riduzione: la riduzione del prezzo *ex* raffineria da una parte e la riduzione degli oneri fiscali dall'altra parte.

Questa volta siamo di fronte ad una riduzione di quattro lire al litro del prezzo della benzina; ma a tale riduzione si giunge esclusivamente attraverso una misura di carattere fiscale. Nessuna riduzione, in sostanza, che incida anche minimamente sui profitti delle società petrolifere.

Vi è da chiedersi, a questo punto, se siamo in una fase di stabilizzazione o addirittura di ripresa dei prezzi internazionali del petrolio. Tutti sappiamo che la realtà è in tutt'altri termini. Siamo in una fase di crollo dei prezzi. Persino i portavoce del cartello imperialistico sono costretti a parlare di crisi, anche se sostengono che si tratterebbe di una crisi di sovrapproduzione e che la via per uscirne sarebbe la contrazione della produzione ed

una politica di sostegno dei prezzi a qualunque costo.

Anche il nostro paese sta pagando lo scotto di questa impostazione del cartello. Questa impostazione porta anzitutto alla contrazione della produzione. Lasciatelo dire a me, che sono di una provincia dove esiste quello che viene definito il più grande giacimento d'Europa e dove una delle società del cartello, la *Gulf*, pratica rigorosamente la politica dell'accaparramento dei giacimenti e del contenimento della produzione.

Ma le cose stanno davvero nei termini in cui le presenta il monopolio? Siamo in realtà di fronte alla crisi del cartello internazionale, determinata da fattori nuovi maturati su scala internazionale, come lo sviluppo della coscienza e dell'organizzazione dei popoli ex coloniali o ex vassalli e come, soprattutto, la politica internazionale dei prezzi praticati dall'Unione Sovietica e dei paesi a democrazia popolare.

L'azienda di Stato italiana, pur con limiti e con ritardi, sta perseguendo una certa politica di valorizzazione delle risorse nazionali, di rapporti economici diretti con i paesi afro-asiatici e di rapporti commerciali di notevole ampiezza con l'Unione Sovietica.

Tutto ciò permette di diminuire in misura cospicua il costo del grezzo, con tutte le conseguenze che è facile immaginare non solo per il settore dei carburanti, ma per settori di base dell'economia italiana, come quelli dell'energia e della petrolchimica. Il nostro paese non può però usufruire, almeno nella loro pienezza, dei risultati positivi di tale situazione a causa della politica di vassallaggio delle nostre classi dirigenti, delle distorsioni imposte all'azione degli enti di Stato della concezione strumentale della loro funzione rispetto agli interessi dei gruppi monopolistici interni ed esteri. Un esempio modesto, ma illuminante, di tale politica è costituito proprio dalle vicende recenti riguardanti il prezzo della benzina e che giocano attorno all'emanazione di questo stesso provvedimento.

Indipendentemente dalla riduzione degli oneri fiscali ora all'esame, si era scritto e parlato di una riduzione del prezzo della benzina che l'« Agip » aveva in programma di effettuare in una misura indicata da taluni in sei lire al litro. Ad un certo momento cominciarono a giungere notizie del decreto di riduzione dell'imposizione fiscale e (mentre il C. I. P. continuava a brillare per la sua inerzia in ogni campo, compreso questo, e per il gioco vergognoso, nel caso specifico, su

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1961

un cosiddetto sistema di calcolo completamente superato e letteralmente antidiluviano) si arrivò al decreto che riduce di quattro lire il carico fiscale, senza incidere in alcun modo sui profitti delle aziende produttrici. Venne così completamente a mancare l'intervento del C. I. P., così come l'azione calmieratrice che gli enti di Stato hanno l'obbligo istituzionale di compiere.

Ella, onorevole ministro, dimenticandosi di far parte del C. I. P. e del Comitato dei ministri per la vigilanza sull'E. N. I., ...

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Di quest'ultimo comitato non faccio parte.

FAILLA. ... dichiarò in Commissione che il Governo non può e non deve interessarsi della questione dei prezzi: a tal punto è giunto il compromesso della cosiddetta convergenza democratica, a tal punto è giunta l'involuzione della politica economica del Governo centrista, che ella qui rappresenta indipendentemente dalla partecipazione a questo o a quel comitato.

Noi dichiariamo la nostra più recisa opposizione a questi sistemi e alla linea di politica economica del Governo, presentando un ordine del giorno che fornisce alcuni spunti e indicazioni di ordine positivo e principalmente riafferma che oggi è possibile ridurre il prezzo della benzina e dei carburanti, incidendo sui profitti monopolistici; che oggi è necessario e doveroso compiere precise scelte di fondo di politica economica; che oggi è indispensabile procedere ad una profonda modifica della politica energetica nel suo complesso.

Noi auspichiamo un indirizzo politico che nel settore degli idrocarburi e, più in generale, nella soluzione dei problemi di struttura del nostro paese, incida efficacemente sui settori di base, in modo da avviare seriamente il paese sulla via del rinnovamento e dello sviluppo economico. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. Poiché non vi sono altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e rinvio il prosieguo del dibattito ad altra seduta.

Annuncio di interrogazioni e di una mozione.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e della mozione pervenute alla Presidenza.

FRANZO, *Segretario*, legge:

Interrogazione a risposta orale.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri delle finanze, dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere quali provvedimenti intendano promuovere per il risarcimento dei danni a favore delle popolazioni colpite dall'alluvione del 2 novembre 1960 nei comuni di Ariano Polesine, Taglio di Po (Rovigo); poiché le misure governative estese a favore delle popolazioni colpite sono da ritenersi insufficienti, ne consegue che la produzione agricola, industriale e commerciale in quelle zone è totalmente paralizzata.

« L'interrogante chiede se i ministri interrogati non ritengano necessario adottare le seguenti misure:

1°) l'esenzione delle imposte e delle tasse, compresi i contributi di bonifica per tutte le zone colpite fino alla ripresa normale della produzione;

2°) l'integrazione in conto capitale dei bilanci comunali e di quello provinciale per l'importo delle minori entrate calcolate sulle esenzioni riconosciute;

3°) il risarcimento dei danni alle case e aziende distrutte o danneggiate e il risarcimento dei danni a tutti i colpiti compresi coloro che hanno perduto o avute danneggiate le suppellettili;

4°) la riduzione al valore venale delle quote di riscatto per tutti gli assegnatari della zona colpita a causa dei danni;

5°) la priorità alle piccole aziende danneggiate nel contributo statale per l'acquisto delle sementi selezionate;

6°) la concessione straordinaria, alla provincia di Rovigo, particolarmente al basso Polesine, di giornate lavorative, allo scopo di avviare al lavoro presso gli istituendi cantieri la manodopera resasi disoccupata o sottoccupata in conseguenza dei sinistri stessi.

(3471)

« CAVAZZINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri del tesoro e del turismo e spettacolo, per conoscere se non ritengano opportuno un maggior stanziamento di fondi per il credito alberghiero (legge 4 agosto 1955, n. 691), dati gli ottimi risultati conseguiti con l'applicazione della legge medesima e l'elevato

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1961

numero di domande giacenti presso il competente Ministero del turismo e dello spettacolo.

(3472) « CRUCIANI, GRILLI ANTONIO, DE MICHIELI VITTURI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro delle partecipazioni statali, per conoscere quali provvedimenti il Governo intenda prendere nei confronti delle sempre più faziose trasmissioni della R.A.I.-TV; ultimo esempio, l'emissione televisiva dell'11 febbraio 1961, nella quale è stato ricordato l'assassinio di una ventina di partigiani della « Osoppo » da parte dei nazisti: quando è universalmente noto che i suddetti partigiani vennero trucidati alle malghe di Porzus da comunisti della « Benescka Ceta » al soldo di Tito, per favorire i folli disegni espansionistici jugoslavi nella regione veneta.

(3473) « CRUCIANI, SERVELLO, GRILLI ANTONIO, DE MICHIELI VITTURI, GEFTER WONDRIK ».

« Le sottoscritte chiedono di interrogare il ministro dell'interno, sugli arbitrari interventi della polizia contro gruppetti di donne, appartenenti all'Unione donne italiane, che stazionavano, nel pomeriggio del 21 febbraio 1961, dinanzi ad alcune sedi di banche romane, con cartelli che denunciavano come illecito l'uso comune di licenziare le impiegate bancarie in caso di matrimonio.

« In particolare, se il ministro ritiene legittimo il comportamento del commissario di Castro Pretorio il quale sequestrava volantini e cartelloni alle tre donne che componevano il picchetto e provvedeva al fermo e alla loro traduzione nella sede del commissariato; e quello del commissario di Campo Marzio il quale strappava con violenza i cartelloni, provocando tafferugli e spingeva con violenza le tre donne nella sede della banca, perché le impiegate che uscivano in quel momento non potessero vederle.

« Se il ministro ritiene infine che questo tipo di manifestazioni « all'americana », che impegnano picchetti di soli tre donne che stazionano silenziosamente inalberando dei cartelli e che non cadono neanche sotto l'attuale legge di pubblica sicurezza, in quanto non creano assembramenti e non intralciano il normale traffico, non debbano essere tutelate dalle forze dell'ordine.

(3474) « VIVIANI LUCIANA, DE LAURO MATERA ANNA, CINCIARI RODANO MARIA LISA, IOTTI LEONILDE ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non intenda urgentemente intervenire presso lo stabilimento R.I.V. - via Nizza - Torino, per impedire che cosiddetti gruppi indipendenti, operanti a loro dire, a nome della direzione dell'azienda, minaccino di licenziamento gli scrutatori della lista C.I.S.N.A.L., ingiungendo loro di ritirarsi dall'incarico ricevuto ed esercitando così un incostituzionale potere di intimidazione.

(3475) « CRUCIANI, GRILLI ANTONIO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se ritenga giusto il criterio adottato dall'I.N.P.S. nella applicazione delle leggi relative all'esodo volontario del personale dell'istituto stesso, limitando la concessione del beneficio al solo personale femminile di qualsiasi grado o categoria.

« In attesa che i provvedimenti siano applicati a tutte le categorie, gli interroganti chiedono di conoscere se almeno sia possibile estenderli intanto al personale mutilato, invalido di guerra ed ex combattente, aderendo così ad una richiesta già avanzata dalle rispettive associazioni nazionali di categoria.

(3476) « CRUCIANI, GRILLI ANTONIO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per conoscere se siano stati disposti accertamenti sul giacimento lignitifero del Valdarno, in concessione alla società Santa Barbara, per verificare se esistono le condizioni per rendere libera, ad altre iniziative di sfruttamento, la parte del giacimento non necessaria alla produzione di energia elettrica da parte della società suddetta.

« Gli interroganti, ricordato l'ordine del giorno sul bilancio del Ministero dell'industria e del commercio, per l'esercizio in corso, accolto dal ministro come raccomandazione, chiedono inoltre se non ritenga urgenti tali accertamenti date le iniziative della società concessionaria, tendenti ad ottenere l'unificazione della concessione delle varie parti del giacimento, che renderebbe più difficoltosa la possibilità di utilizzare diversamente la parte non necessaria all'attività della centrale termoelettrica Santa Barbara.

(3477) « BECCASTRINI, BARDINI, TOGNONI, MAZZONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se non ritenga di provvedere con urgenza alla ri-

costruzione della strada Valledolmo-Montemaggiore-Belsito — che passa per Cifilia — ridotta allo stato di trazzera quasi impraticabile nella stagione invernale e persino pericolosa per le persone e per i veicoli che vi transitano.

« La pratica relativa risale all'epoca del ministero Aldisio, ma, dopo quasi 10 anni, non è stata ancora definita, nonostante il ripetuto riconoscimento da parte degli uffici competenti della vitale importanza della strada per le popolazioni della zona.

(3478)

« PALAZZOLO ».

Interrogazioni a risposta scritta.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere — dato che dal 1956 si sono verificati in Ururi e negli altri 28 comuni del basso Molise già identificati, eventi naturali che hanno causato la perdita di oltre la metà del prodotto ordinario dei terreni — se non creda proporre lo sgravio delle imposte, delle sovrimposte e delle addizionali, già concesso per il 1960 dalla legge n. 739 del 21 luglio 1960, anche per gli anni 1956, 1957, 1958 e 1959.

(16408)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere se non ritenga necessario, al fine di salvaguardare l'onore del cittadino, oggi frequentissimamente danneggiato dai reati altrui contro la fede pubblica, disporre un immediato intervento per impedire l'attuarsi delle ovvie e gravi conseguenze morali e materiali, derivanti dalla applicazione delle attuali norme tassative in materia di protesti cambiari, imponenti la pubblicazione del nominativo sul bollettino dei protesti, anche quando, di fronte alle stesse autorità giudiziarie, il danneggiato ha fatto la dichiarazione della falsità della firma apposta sulla cambiale e si è a conoscenza dell'autore del reato.

(16409)

« ARMAROLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se, in applicazione della legge del 30 dicembre 1960, n. 1727, e dell'ordinanza ministeriale 2 gennaio 1961, non ritenga opportuno intervenire con provvedimenti d'urgenza affinché i « corsi di formazione professionale », previsti dalla predetta legge siano effettuati presso gli istituti superiori di edu-

cazione fisica esistenti, allo scopo di ottenere una maggiore garanzia e serietà nella organizzazione e svolgimento dei corsi stessi.

(16410)

« SPADAZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se non creda di intervenire per rendere nel Molise applicabile l'articolo 5 della legge n. 739 del 21 luglio 1960.

« Dato che gli istituti esercenti il credito agrario e gli enti che la legge ammette all'esercizio del credito agrario in natura richiedono, oltre che la firma dell'interessato, anche altra firma; dato che tutti gli agricoltori, che potrebbero dare la garanzia, sono nella condizione di dover chiedere l'anticipazione, e dato che garanzie scambievoli non sono consentite, in definitiva la predetta norma si è appalesata in concreto inapplicabile. Sarebbe, pertanto, opportuno suggerire a detti istituti ed enti di consentire le firme scambievoli, ove non credano di accontentarsi di una sola firma e della garanzia ipotecaria.

(16411)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio, per conoscere se — considerata la produzione olivicola della presente campagna, che ha subito forti attacchi della mosca dell'olivo e di altri parassiti, con conseguente peggioramento della qualità dell'olio prodotto in molte zone del Meridione ed in special modo della Lucania; considerato che, per il conseguente notevole aumento dei quantitativi di olio ad alta acidità, gli stessi vengono ad essere svalutati per la abolita esterificazione; considerato che per l'avvicinarsi delle scadenze dei tre mesi previsti dalla legge 13 novembre 1960, n. 1407, subiscono una continua e crescente flessione dei prezzi anche gli oli ricavati dalle sanse fino a gennaio con il processo di esterificazione; considerato che l'eccesso di tali oli immagazzinati, non solo aggrava la discesa dei prezzi, ma riduce sensibilmente anche i prezzi delle sanse, che di solito vengono liquidate alla fine di ogni campagna — non sia opportuno intervenire con provvedimento di urgenza, onde estendere a sei mesi la sospensiva prevista dall'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, per l'applicazione dell'articolo 5 della legge stessa, onde facilitare lo smaltimento delle giacenze ancora esistenti.

« L'interrogante fa presente che tale desiderio è espresso anche in un ordine del gior-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1961

no dell'Unione interregionale delle Camere di commercio di Puglia, della Lucania e del Molise.

(16412)

« SPADAZZI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per sapere se sia a conoscenza dell'attesa dei lavoratori disoccupati e della intera popolazione di Ribolla di vedere ripresa l'attività produttiva, anche parziale, della miniera di lignite esistente in quella località;

e per sapere se non intenda sollecitare l'espletamento delle pratiche relative alla revoca della concessione alla società Montecatini e il passaggio di questa alla cooperativa di lavoro, da tempo costituita da minatori di Ribolla.

(16413)

« TOGNONI, BARDINI, BECCASTRINI,
ROSSI MARIA MADDALENA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della marina mercantile, per conoscere se non ritenga di dover ripristinare il servizio marittimo di linea Trapani-Cagliari e viceversa, disponendo che il piroscafo della linea n. 4 Palermo-Cagliari faccia scalo a Trapani.

(16414)

« DE VITA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e della sanità, per conoscere per quale motivo, dopo la chiusura del concorso nazionale per il posto di direttore sanitario dell'ospedale civile di Vicenza, avvenuta il 30 settembre 1960, il professor Leonardo Salviati è stato costretto a rassegnare le dimissioni dall'incarico di direttore sanitario, che teneva da oltre dodici anni;

e per quale motivo l'incarico è stato affidato ad un assistente, privo dei requisiti di legge (almeno dieci anni di laurea), che risulta essere uno dei concorrenti al concorso, e con deliberazione presa in contrasto con l'articolo 6 del regolamento ospedaliero e con l'articolo 21 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

« L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere come si giustifichi il mancato intervento degli organi, cui la tutela dell'ospedale è affidata per ristabilire il rispetto della legge, malgrado che il fatto abbia gravemente turbato la vita amministrativa dell'ospedale, e che sia stato ripetutamente denunciato alla opinione pubblica dalla stampa cittadina.

(16415)

« FERRARI FRANCESCO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere se è vero che gli spazzini del comune di Forio d'Ischia (Napoli) ed i dipendenti del locale cimitero non percepiscono gli assegni familiari e per conoscere se questa situazione verrà immediatamente modificata.

(16416)

« MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere a quali risultati sia pervenuto l'apposito Comitato interministeriale che, come assicurato in risposta alla interrogazione n. 3837, doveva esaminare la questione della perequazione o allineamento dell'assegno personale nei confronti dei dipendenti entrati in servizio posteriormente alla data del 30 giugno 1954.

(16417)

« DE MICHIELI VITTURI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere se non ritenga equa la estensione ai piccoli commercianti dei benefici previsti dall'articolo 18 della legge 22 dicembre 1960, n. 1579, per gli artigiani ed i coltivatori diretti.

« Tale estensione, oltre ad apparire equa, trattandosi di categorie affini, sarebbe allo stato facilitata dalla possibilità di un riferimento alle norme sull'assistenza di malattia ai commercianti (posteriormente emanato) per la individuazione delle piccole aziende familiari.

(16418)

« PUCCI ERNESTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se non ritenga di dover intervenire nei confronti dell'Ente autonomo case popolari di Massa Carrara, allo scopo di far rispettare le norme vigenti in materia di costruzione di edifici adibiti ad uso popolare.

« L'interrogante fa presente che detto istituto ha disposto la costruzione di due edifici in località Poggioleto-Massa, in deroga al vigente piano regolatore, del quale non vengono rispettate le istanze del confine stradale, nonché le istanze fra l'uno e l'altro edificio.

« Fa presente inoltre che la costruzione degli edifici in parola viene ad appesantire, con negative conseguenze sotto il profilo sociale, morale ed igienico il già pesante indice di affollamento della località che risulta superiore a quello previsto dalle corrette norme urbanistiche e dalle disposizioni I.N.A.-Casa

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1961

(250-300 abitanti per ettaro) venendo altresì a sottrarre le aree necessarie per la creazione di adeguate zone di verde.

(16419)

« ROSSI PAOLO MARIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se non ritenga opportuno adottare provvedimenti tesi a sollevare dalla grave situazione nella quale si trovano i lavoratori della terra della provincia di Massa-Carrara.

« Ciò in considerazione del fatto che l'andamento climatico stagionale non ha consentito il regolare svolgimento delle semine, sicché in buona parte la superficie destinata alle colture è tuttora scoperta e considerato inoltre che, gravissimi danni, si sono riscontrati per le colture effettuate, e che nella zona collinare della provincia si sono verificati rovinosi movimenti di terra che richiedono costose opere di ripristino.

« L'interrogante chiede inoltre se il ministro non ritenga, in modo specifico, adottare i seguenti provvedimenti:

1°) sgravio del pagamento di tutte le imposte e sovraimposte erariali e locali per i coltivatori diretti per l'anno in corso;

2°) la moratoria per un anno di tutti i pagamenti per rate di ammortamento e di interessi di mutui e prestiti in corso per opere di miglioramento e trasformazione agraria;

3°) il finanziamento adeguato, da concedersi col minimo di pratiche burocratiche, secondo le vigenti leggi, in modo che sia reso possibile affrontare gli impegni derivanti dalla necessità di sistemazioni dei terreni sconvolti dalle avversità atmosferiche.

(16420)

« ROSSI PAOLO MARIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se non ritenga opportuno porre fine alle giuste ed annose attese delle popolazioni di Bari e provincia, dando sollecita e definitiva comunicazione dei provvedimenti relativi alla trasformazione della stazione ferroviaria di Bari da stazione di linea a stazione di testa. Tale inderogabile provvedimento infatti, oltre che interessare le popolazioni di tutti i rioni e le frazioni meridionali della città i cui abitanti raggiungono i 110 mila su un totale di poco più di 300 mila e che sono — di fatto — tagliati fuori dal centro cittadino proprio a causa dello sbarramento costituito dal fascio dei binari e dalle attrezzature della stazione ferroviaria, è reso ancor più urgente dalla necessità di avviare ad armonica soluzione

tutto lo sviluppo edilizio cittadino e di normalizzare il sempre crescente traffico urbano ed extraurbano dell'importante città meridionale.

« L'interrogante fa presente che alcune recenti "comunicazioni" passate alla stampa e le successive "riserve" degli organi della amministrazione ferroviaria hanno accresciuto le ansie e le attese delle popolazioni baresi per cui è auspicabile che queste vengano opportunamente e tempestivamente tranquillizzate sui provvedimenti in corso.

(16421)

« LATTANZIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se intenda provvedere al completamento degli organici degli uffici postali delle città di San Remo e di Ventimiglia, onde porre gli stessi in condizione di potere assolvere alle esigenze del servizio, così come richiedono l'importanza, anche in campo internazionale, degli uffici medesimi e la conseguente mole di lavoro che agli stessi affluisce.

(16422)

« VIALE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quali provvedimenti intenda promuovere perché vengano finalmente concessi gli alloggi ai 339 dipendenti comunali di Napoli, i quali, avendo partecipato al bando I.N.A.-Casa n. 13886, sono in attesa della regolare assegnazione sin dall'agosto 1958.

(16423)

« CAPRARA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se ritenga conforme alle vigenti disposizioni di legge l'atteggiamento della direzione della Saint Gobain di Caserta, che, con azione intimidatoria, al fine di stroncare lo sciopero delle maestranze indetto dai sindacati aderenti alla C.G.I.L. e alla C.I.S.L., ha imposto agli operai di due turni, a conclusione delle normali otto ore lavorative, di pernottare e consumare i pasti in fabbrica; se non creda di dover sollecitare l'intervento dell'ispettorato provinciale del lavoro, per imporre all'azienda il rispetto delle libertà sindacali e dei diritti dei lavoratori.

(16424)

« RAUCCI, NAPOLITANO GIORGIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della marina mercantile, per conoscere se è vero che l'Ente autonomo del porto di Napoli ha concesso ad una ditta del nord la

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1961

possibilità di costruire un silos, nella stessa località portuale dove era stata rifiutata la richiesta di concessione avanzata dagli operatori granari napoletani; per conoscere se è vero che il Banco di Napoli, che si era precedentemente opposto alla costruzione in concorrenza con i « Silos e magazzini generali » di sua proprietà, non ha avanzato alcuna obiezione alla concessione di cui sopra.

(16425)

« MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della marina mercantile, per sapere se sia a conoscenza della gravissima deficienza dei mezzi di comunicazione tra il litorale tirrenico pontino e l'isola di Ponza, con notevolissimo pregiudizio dello sviluppo turistico, unica fonte di ricchezza per l'isola, e quali provvedimenti urgenti egli intenda adottare per ovviare a tali inconvenienti.

(16426)

« SIMONACCI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri delle partecipazioni statali e della marina mercantile, per conoscere quale azione intendano svolgere in seguito agli atteggiamenti discriminatori, intimidatori e di sfacciato favoritismo che da tempo hanno assunto i dirigenti delle aziende del gruppo Finmare, e in particolare la direzione della Società Italia, nei confronti dei dipendenti e dell'esercizio dei diritti sindacali.

« Tale azione, che aveva già avuto concrete manifestazioni nella revoca della concessione per la trattenuta dei contributi associativi sugli statuti paga, nella revoca per determinati dirigenti sindacali della concessione di aspettativa senza assegni, nella drastica limitazione dei giorni e delle ore per l'accesso a bordo dei rappresentanti sindacali, si è recentemente intensificata con la costituzione, per iniziativa della direzione della Società Italia, di un sedicente sindacato di funzionari alla cui appartenenza si condizionano promozioni, consulenze pagate, speciali gratifiche, quando addirittura, come è avvenuto nel caso del segretario di tale sindacato di "comodo", non si dà luogo a promozioni nel momento in cui sono maturati i termini per il collocamento a riposo.

« Mentre da una parte si denunciano o si cancellano dal turno particolare centinaia di marittimi colpevoli di aver esercitato il diritto di sciopero, dall'altra si annuncia ufficialmente alla commissione interna, da parte del capo del personale della Società Italia, dottor

Bonacchi, che è stata erogata una speciale gratifica solo ai funzionari iscritti al sindacato controllato dalla direzione.

« Gli interroganti chiedono di conoscere le misure concrete predisposte dai ministri competenti per la revoca di odiosi e immorali provvedimenti, per impedire l'uso del pubblico denaro a fini discriminatori e intimidatori, per far tornare i dirigenti delle aziende del gruppo Finmare nell'ambito dei principi costituzionali e del rispetto dei diritti dei lavoratori.

(16427)

« ADAMOLI, VIDALI, RAVAGNAN ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, per sapere quali criteri ispirino i decreti prefettizi di occupazione temporanea dei terreni di privata proprietà per le necessità dei lavori di sistemazione idraulico-forestale e agraria delle vallate del bacino medio del Mesima e dei sottobacini di Lago, Varelli e Marepotamo (Calabria), nel prevedere una occupazione della durata di due anni, tempo nientemeno necessario per dare perfezionamento alla procedura per il vincolo forestale (!) e nel prevedere una misura della indennità di occupazione pari a lire 3000 (dico tremila) annue per ettaro (!).

« Se non ritenga di dovere considerare che la diffusa piccola proprietà contadina in quelle zone, avente una estensione media non maggiore di un ettaro, sarebbe così defraudata del suo frutto, il quale assicura, sia pure in modo ridotto, il sostentamento ai 5-6 membri della famiglia coltivatrice e si avvierebbe inesorabilmente alla distruzione: anche a danno dello Stato, che intanto trae il cospicuo introito di oltre 20.000 lire ad ettaro !

« Se non ritenga infine di disporre perché almeno sia fatta distinzione tra la grande e piccola azienda e, per questa ultima, la indennità sia elevata fino a raggiungere il valore dell'effettiva rendita media ritraibile dal terreno che le viene requisito.

(16428)

« MISEFARI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per avere notizie circa la sistemazione in un ruolo organico dei collocatori comunali che attualmente prestano servizio a contratto quinquennale.

« Gli interroganti sono edotti che tale contratto viene a scadere col luglio 1961.

(16429)

« DE CAPUA, LEONE RAFFAELE ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1961

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti hanno disposto a seguito del disastro di Monticchio sulla strada di Forio d'Ischia, dove si è verificato un tragico franamento del muraglione di contenimento del terrapieno.

« L'interrogante fa presente che, oltre al notevole danno, per fortuna senza vittime, l'avvenimento ha provocato vivissima preoccupazione e agitazione tra i cittadini di Forio.

« L'interrogante è a conoscenza che in detto posto a suo tempo fu autorizzata dal municipio l'apertura di una grotta sotto la strada collinare Monticchio, il cui richiedente era un assessore del comune di Forio.

« L'interrogante chiede pertanto ai ministri, ciascuno per la sua competenza, di disporre una severa inchiesta, per accertare le responsabilità e provvedere di conseguenza alla riparazione del danno subito dalla collettività. (16430) « ARENELLA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere a quanto ammonta la spesa per le pensioni di guerra risultante dai consuntivi per gli ultimi 10 anni finanziari, suddivisa per esercizio. (16431) « NICOLETTO, BORELLINI GINA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se ha notizia di proteste sollevate da assegnatari degli alloggi costruiti dall'Ente abruzzese di ricostruzione (E.A.R.) in Chieti e Pescara, per quanto concerne il prezzo degli alloggi stessi e le condizioni del contratto di assegnazione.

« In particolare, l'interrogante desidera conoscere se i prezzi di cui sopra e i contratti di assegnazione, sotto forma di locazione con patto di futura vendita e riscatto, sono stati approvati dal Ministero dei lavori pubblici in conformità delle leggi, e se la società, che ha recentemente mutato la forma di cooperativa in società per azioni, conserva tuttora la condizione di non avere fini di lucro, secondo quanto prescritto dalle norme in vigore. (16432) « DI LUZIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se risulta a verità che l'Ispettorato del lavoro di Napoli è impossibilitato ad intervenire al fine del rispetto della legge n. 741, mancando un preciso disposto e una precisa norma da parte del competente ministero.

« L'interrogante chiede, altresì, di conoscere i motivi che a tutt'oggi ostano all'emanazione del decreto ministeriale per la validità *erga omnes* del contratto integrativo di lavoro per il settore dell'edilizia di Napoli. (16433) « ARENELLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere i motivi che ancora ostano, nonostante la sentenza della Corte dei conti, al diritto al godimento della indennità di disoccupazione per i moltissimi operai ex dipendenti dell'I.L.V.A. di Torre Annunziata, i quali a suo tempo ne fecero istanza, istanza respinta in mancanza della sopracitata sentenza.

« L'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti intenda disporre il ministro. (16434) « ARENELLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere i provvedimenti che intende adottare al fine di indurre le aziende del legno della provincia di Napoli, che, secondo quanto riferito dall'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli con lettera 11 febbraio 1961, protocollo n. 1047, al sindacato provinciale di Napoli « Fillea » della C.G.I.L., hanno dichiaratamente ammesso di non osservare quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro e quindi dalla legge che ne fa obbligo.

« L'interrogante fa presente che, nonostante tale dichiarazione, a tutt'oggi l'Ispettorato regionale del lavoro non è intervenuto, come richiesto. (16435) « ARENELLA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri della pubblica istruzione e dell'interno, per conoscere se risponda a verità quanto la stampa ha pubblicato in questi giorni in ordine allo stato di desolante abbandono in cui giacerebbe la tomba di Silvio Pellico nel cimitero di Torino e se, pertanto, non ritengano giusto e doveroso che, proprio mentre l'Italia si accinge a celebrare il centenario della sua unità, i resti mortali di uno dei più puri eroi del nostro Risorgimento abbiano un più onorato sepolcro, degno di così alto maestro di vita, autentico apostolo di italianità.

(16436) « SAMMARTINO, BARBACCIA, COTELLESSA, SORGI, AGOSTA, TITOMANLIO VITTORIA, NEGRONI, PENNACCHINI ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1961

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri, per conoscere quali provvedimenti siano stati adottati nei confronti dei funzionari dell'amministrazione collocati a riposo (in base all'articolo 231 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3) con decreti ministeriali, annullati sin dal giugno 1960 dal Consiglio di Stato, perché erano richiesti dei decreti presidenziali.

« A tale riguardo l'interrogante — riferendosi a precedenti precisazioni espresse dal ministro al riguardo — chiede ancora di sapere se i collocamenti a riposo non debbano effettuarsi in base ad atti preparatori scritti (decisioni giugno 1960, Consiglio di Stato, IV sezione).

« Le procedure esclusivamente orali seguite dal Ministero hanno per conseguenza privato gli interessati delle importanti garanzie volute dalla legge.

(16437)

« ANFUSO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere con quali criteri e per quali motivi sono stati trasferiti a Messina due direttori didattici (Caliò e Longoni), per i quali non ricorrevano le condizioni previste dall'articolo 32 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, mentre analogo trasferimento è stato negato ad altro direttore (Napoli), che, avendo, al contrario, famiglia residente a Messina e familiari impiegati a Messina, avrebbe dovuto essere accontentato.

(16438)

« DE PASQUALE ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti abbia preso o stia per prendere onde ovviare al grave stato di disagio provocato dalle opere di costruzione della deviazione di Prato dell'autostrada Firenze-mare. Appare assolutamente urgente un intervento inteso ad assicurare condizioni di comodità e sicurezza nelle comunicazioni pubbliche e private nel territorio del comune di Prato, comunicazioni che, invece, verrebbero in gran parte interrotte dal rilevato del nuovo tracciato autostradale.

(16439)

« VESTRI, MAZZONI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se sia a conoscenza dell'illegale, incredibile provvedimento di preta marca fascista, adottato dalla direzione della fabbrica " Lombardini " in Reggio Emilia, sospendendo dal lavoro per una intera gior-

nata tutti gli operai, i quali, mercoledì 15 febbraio 1961, avevano cessato il lavoro mezz'ora prima dell'orario fissato, per partecipare alla manifestazione indetta dalla Camera del lavoro per protesta contro l'assassinio di Lumumba e dei suoi compagni.

« Il pretesto adottato dalla direzione della fabbrica non ha alcun fondamento, in quanto essa era stata regolarmente avvertita dalla commissione interna della decisione dello sciopero.

« Gli interroganti chiedono di sapere se il ministro: 1°) non giudichi lesivo del diritto di sciopero e quindi illegale il provvedimento della direzione della fabbrica che, per il momento in cui è preso, viene anche a calpestare un principio morale su un fatto che ha commosso ed è stato esecrato dal mondo intero; 2°) non ritenga intervenire per impedire e condannare simili arbitri e indurre la direzione a ritirare i provvedimenti.

(16440) « MONTANARI OTELLO, CURTI IVANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se sia a sua conoscenza che la società Grattoni, la quale gestisce autolinee in provincia di Como, applica una maggiorazione di 20 lire sui biglietti a tutti i viaggiatori che salgono sulle vetture nelle fermate successive al capolinea;

per sapere chi ha autorizzato tale assurda procedura e quali provvedimenti si intenda adottare per fare cessare l'abuso e l'assurdo.

(16441)

« INVERNIZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere l'elenco delle cooperative edilizie della provincia di Pisa, che hanno ottenuto mutui dalla Cassa depositi e prestiti, dopo il 14 novembre 1958, con la indicazione dell'importo del mutuo, della data di concessione e della legge ai sensi della quale è stato attribuito il contributo dello Stato nel pagamento degli interessi.

(16442)

« RAFFAELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se non ritiene necessario, in considerazione dell'importanza che l'opera riveste e del pessimo stato in cui si trova, dare inizio immediato ai lavori di restauro e sistemazione della intercomunale bivio della strada provinciale dei 4 comuni presso Canneto Serrazzano — bivio provinciale di Massetano presso Larderello (Pisa), la cui spesa di 80 milioni di lire è già stata stanziata sulla legge 29 luglio 1957, n. 635.

(16443)

« RAFFAELLI ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1961

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere s'è a conoscenza che il provveditore agli studi di Trapani ha convocato nei giorni scorsi presso la sua sede tutti i capi d'istituto della provincia per discutere del decennale della consacrazione episcopale di monsignor Mingo, vescovo di Trapani, e per impegnarli a sottoscrivere e far sottoscrivere negli istituti una congrua somma per regalare al presule, per l'occasione, un pastorale d'argento.

« Risulterebbe che alcuni presidi, in ottemperanza all'impegno fatto prendere dal provveditore, avrebbero fatte le trattenute sugli stipendi dei professori o avrebbero versato prelevando le somme dalla cassa scolastica con nocumento alle finalità della istituzione;

risulterebbe, inoltre, che alcuni presidi si sarebbero fatta corrispondere anche l'indennità di missione per la gita a Trapani, quando, ovviamente, la riunione tenuta dal provveditore esula dai fini e dagli interessi della scuola, e tutto denuncia un grave costume di alti funzionari, che operano in un settore così delicato della vita pubblica.

« Gli interroganti chiedono, altresì, di conoscere quali provvedimenti si intendano prendere dopo accertate le singole responsabilità.

(16444) « PELLEGRINO, GRASSO NICOLÒ ANNA, SPECIALE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se non ritenga opportuno procedere alla istituzione di una agenzia postale che serva le frazioni di Aspalmo Superiore, Aspalmo Inferiore, Chiusa, Acone, Giannigià, San Todaro, tutte rientranti nel comune di Mammola (Reggio Calabria).

« Si tratta, nell'insieme, di una comunità di circa 3.000 abitanti, dispersa a circa 7 chilometri dal capoluogo e per la maggior parte senza possibilità di accesso stradale.

« Va poi rappresentato che il servizio di distribuzione postale ha luogo a giorni alterni, per l'evidente impossibilità da parte del solo portalelettere di percorrere quotidianamente tragitti lunghi, accidentati, impervi.

(16445) « REALE GIUSEPPE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se sia a conoscenza che, nel comune di Monterubbiano (Ascoli Piceno), da oltre otto mesi sono ultimati i lavori per la costruzione di alloggi da parte dell'I.N.A.-

Casa e che, a tutt'oggi, non sono stati assegnati.

« Gli assegnatari sin dal 1° aprile 1960 hanno ricevuto la comunicazione dell'assegnazione.

« Ma, nonostante le ripetute sollecitazioni da parte degli interessati e da parte del comune, gli uffici competenti non danno l'autorizzazione.

« Gli interroganti fanno presente, inoltre, che gli inquilini pagano da tempo i canoni per la luce elettrica e per gli appartamenti stessi senza poterli abitare.

« Gli interroganti chiedono, infine, di sapere quali provvedimenti intenda adottare, affinché le competenti autorità diano agli assegnatari l'autorizzazione ad occupare gli alloggi abbandonando quelli malsani e pericolanti.

(16446) « SANTARELLI EZIO, ANGELINI GIUSEPPE, CALVARESI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, per conoscere se non intenda intervenire presso i competenti uffici della Cassa per il Mezzogiorno perché vengano al più presto iniziati i lavori già progettati e finanziati, ed in gran parte appaltati per opere interessanti il comprensorio rientrante nel consorzio di bonifica della Nurra, e precisamente:

lavori integrativi e di variante alla diga sul rio Cuga per l'importo di lire 351.185.619: appaltati all'impresa Di Penta il 15 giugno 1960;

irrigazione Nurra con serbatoio sul fiume Temo e sul rio Cuga — primo lotto della rete di distribuzione: azienda E.T.F.A.S. nei comuni di Olmedo e di Alghero — prog. FP. 8 per l'importo di lire 2.140.818.460: appaltati all'impresa Cariazzo Francesco l'8 novembre 1960;

irrigazione della Nurra con serbatoio sul fiume Temo e sul rio Cuga — secondo lotto della rete di distribuzione — prog. FP. 19 per l'importo di lire 592.242.796: appaltati all'impresa A.P.I. di Milano il 5 dicembre 1960;

irrigazione della Nurra con serbatoio sul fiume Temo e sul rio Cuga — canale adduttore della irrigazione — prog. 4132 per l'importo di lire 612.030.000: appaltato all'impresa Gariazzo Francesco il 24 gennaio 1961;

allacciamento al serbatoio Cuga e strada di accesso, prog. 3920 approvato (bollettino C.d.M. del 15 febbraio 1960) per l'importo di lire 776.760.000: da appaltare.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1961

« Si fa presente che con tali lavori si potrebbero occupare notevoli contingenti di manodopera disoccupata in primo luogo nel comune di Alghero — ove già per mancanza di occupazione circa 2.000 lavoratori sono emigrati negli ultimi anni, ed altre centinaia di giovani si apprestano ad emigrare — e nei comuni vicini (Olmedo, Ittiri ed altri), in provincia di Sassari; e pertanto, aprire fonti di lavoro è quanto mai necessario ed urgente, anche per trattenere in Sardegna larghi strati di lavoratori la cui presenza nell'isola è indispensabile per l'apporto che essi col loro lavoro dovranno dare alle grandi opere per l'attuazione, da ritenere ormai prossima, del piano di rinascita economica e sociale della Sardegna.

(16447)

« POLANO, BERLINGUER ».

Mozione.

« La Camera,

convinta che l'Europa occidentale ha oggi l'imprescindibile dovere:

1°) di metter fine irrevocabilmente ai rinascenti nazionalismi;

2°) di dar vita ad una economia europea aperta verso il resto del mondo e che sia al servizio delle esigenze di benessere, sicurezza e giustizia sociale di tutti gli europei;

3°) di liquidare ogni forma di colonialismo e di assumersi la responsabilità di un'assistenza fraterna ai popoli, che emergono dalla soggezione e che si avviano in mezzo ad immense difficoltà verso la libertà e il progresso economico e sociale;

4°) di contribuire positivamente alla pace nel mondo;

persuasa che il raggiungimento di queste mete esige l'instaurazione di una autentica comunità federale, aperta a tutti i paesi democratici d'Europa, superatrice delle sovranità nazionali;

convinta che le attuali comunità economiche, pur contribuendo alla formazione di un mercato unico, sono del tutto insufficienti al raggiungimento dell'unità politica, perché la loro materia è illogicamente limitata ad alcuni aspetti dell'economia ed è inoltre sottoposta non ad un potere legislativo ed esecutivo europeo, ma alla volontà necessariamente particolaristica dei singoli governi nazionali;

convinta che gli incontri dei capi di governo, sui quali si vorrebbe fondare l'unità politica europea, sono organicamente incapaci di generare quella permanente e crescente volontà politica comune, senza la quale l'unità diventa una apparenza;

persuasa che l'unità europea deve fondarsi su un'autentica democrazia europea e deve nascere dal potere costituente del popolo europeo;

convinta che la Repubblica italiana ha un fondamentale interesse alla nascita della federazione europea e che perciò il suo governo ha il dovere di assumere le necessarie iniziative per promuoverne la realizzazione;

tenuto conto che nella prossima riunione dei capi dei governi dei paesi membri delle comunità economiche si dovranno discutere progetti di unificazione politica;

invita il Governo

a promuovere con ogni mezzo gli accordi internazionali necessari per istituire senza indugi il potere costituente europeo, più precisamente per stabilire l'elezione diretta di una assemblea europea, incaricata di redigere la costituzione della federazione europea, da approvarsi successivamente da parte dei singoli Stati mediante *referendum* popolare.

(112) « FERRAROTTI, LA MALFA, DEL BO, COLOMBO VITTORINO, ARIOSTO, ORLANDI, ROMITA, REALE ORONZO, VIGORELLI, DE VITA ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Per la mozione, sarà fissato in seguito il giorno della discussione.

SCARPA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARPA. Mi permetto di sollecitare nuovamente la discussione del disegno di legge n. 2571 sull'aumento del contributo a carico dello Stato per l'assistenza malattia ai coltivatori diretti.

PRESIDENTE. Onorevole Scarpa, la discussione di tale provvedimento verrà probabilmente posta all'ordine del giorno della seduta di mercoledì della prossima settimana.

LOMBARDI RICCARDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDI RICCARDO. Sollecito la discussione di una mia mozione sull'energia nucleare. La mancata disciplina giuridica di questo settore implica accaparramenti di fonti di risorse economiche e produttive. Di qui l'urgenza di un dibattito chiarificatore anche se di breve durata. Per parte mia, mi impegno a parlare per non più di un quarto d'ora.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1961

PRESIDENTE. Come ella sa, il Governo nella riunione dei capigruppo si è dichiarato pronto a questa discussione. Senza però poter stabilire, in questo momento, una data, le assicuro che, compatibilmente con la discussione di altri provvedimenti legislativi, verrà concordata al riguardo una data con il Governo.

MIGLIORI. È preferibile, a mio avviso — ed in tal senso faccio voti — dare la precedenza all'attività legislativa.

BUSETTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUSETTO. Sollecito lo svolgimento di una interpellanza da me presentata insieme con altri colleghi sui rapporti intercorsi tra le società elettriche ed i comuni montani.

ADAMOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMOLI. Sollecito lo svolgimento di due interrogazioni riguardanti l'una la minaccia di disarmo del transatlantico *Conte Grande*, l'altra il veto che la C. E. E. ha posto sul disegno di legge concernente provvidenze per l'industria cantieristica.

SPECIALE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPECIALE. Sollecito lo svolgimento di interrogazioni e di interpellanze sull'esercizio delle libertà costituzionali nella città e nella provincia di Palermo, sull'arresto del segretario della camera del lavoro di Palermo e dei dirigenti sindacali e su alcune dichiarazioni fatte dal procuratore generale presso la corte d'appello di Palermo in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.

PRESIDENTE. Assicuro gli onorevoli Busetto, Adamoli e Speciale che interesserò i ministri competenti.

La seduta termina alle 20,20.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 11:

1. — Svolgimento delle proposte di legge:

LUCIFERO. Norme per il conferimento di posti di ruolo per i medici che tali posti occupano interinalmente da oltre dieci anni (838);

PELLEGRINO ed altri. Estensione ai dipendenti degli enti locali del diritto di usufruire della concessione ferroviaria speciale *D* (1752).

2. — Interrogazioni.

3. — Discussione dei disegni di legge:

Aumento dell'organico degli uscieri giudiziari (23663) — *Relatore*: Pennacchini;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1959, n. 843, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1959-60 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2543);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1960, n. 508, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1959-60 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2544);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1960, n. 728, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1959-60 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2676);

— *Relatore*: Belotti.

4. — Seguito della discussione dei disegni di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1961, n. 2, recante ritocchi al regime fiscale della benzina (2733) — *Relatore*: Valsecchi;

Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura (2021) — *Relatori*: Germani, per la maggioranza; Cattani, Grifone e Miceli, di minoranza.

5. — Discussione dei disegni di legge:

Aumento del contributo a carico dello Stato per l'assistenza di malattia ai coltivatori diretti (2751) — *Relatore*: Repossi;

Istituzione di una quarta Sezione speciale per i giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti (1748) — *Relatore*: Cossiga.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1961

6. — *Votazione per la nomina di:*

quattro membri effettivi in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa;

otto membri supplenti in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa.

7. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura (2025) — *Relatore:* Breganze.

8. — *Discussione delle proposte di legge:*

PENAZZATO ed altri: Istituzione di un congedo non retribuito a scopo culturale (237) — *Relatore:* Buttè;

CERRETI ALFONSO ed altri: Adeguamento della carriera dei provveditori agli studi a quella degli ispettori centrali (1054) — *Relatore:* Bertè;

SERVELLO ed altri: Corruzione nell'esercizio della professione sportiva (178) — *Relatore:* Pennacchini.

9. — *Discussione dei disegni di legge:*

Modifiche all'ordinamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (253) — *Relatore:* Lucifredi;

Nuova autorizzazione di spesa per la concessione di sussidi statali per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario (1222) — *Relatore:* Franzo.

10. — *Discussione delle proposte di legge:*

TOZZI CONDIVI: Modifica dell'articolo 8 del testo unico delle leggi per la composi-

zione ed elezione dei Consigli comunali e dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1951, n. 122, per la elezione dei Consigli provinciali, concernenti la durata in carica dei Consigli stessi (52) — *Relatore:* Bisantis;

Senatore ZOLI: Istituzione della scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi nell'Istituto statale d'istruzione professionale per i ciechi annesso all'Istituto nazionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II » di Firenze (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1481) — *Relatore:* Di Luzio;

Senatore MENGHI: Modificazioni agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, concernenti benefici tributari a favore di società cooperative (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (311) — *Relatore:* Martinelli;

TROMBETTA e ALPINO: Valore della merce esportata ai fini del calcolo dell'imposta sull'entrata da restituire ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 570 (979) — *Relatore:* Vicentini.

11. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

IOZZELLI: Modifica alla legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei Consigli provinciali (1274) — *Relatore:* Bisantis.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI